

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 ottobre 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## CORTE COSTITUZIONALE

### AVVISO

*Le ordinanze dal n. 466 al n. 500 del 1989, saranno pubblicate  
nelle prossime edizioni della 1<sup>a</sup> serie speciale*



# SOMMARIO

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 78. Ricorso depositato in cancelleria il 30 settembre 1989 (del presidente del Consiglio dei Ministri).
- Regione Abruzzo - Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo - Istituzione di un consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione - Prevista corresponsione per i componenti di un gettone di presenza - Esclusione sono per i rappresentanti degli immigrati stranieri e delle organizzazioni dei datori di lavoro - Violazione del principio della gratuità dell'ufficio - Travalicamento della competenza legislativa regionale.**
- Regione Abruzzo - Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo - Contributi regionali per l'acquisto o la costruzione di un alloggio economico - Concessione indipendente da un effettivo rientro nel territorio regionale e sulla base di un mero proposito espresso in tal senso - Travalicamento della competenza legislativa regionale - Violazione dei principi generali statuiti con normativa statale.**
- (Legge regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989, artt. 14, primo e secondo comma, e 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943).
- (Cost., art. 117) . . . . . Pag. 5
- N. 79. Ricorso depositato in cancelleria il 6 ottobre 1989 (della regione autonoma della Sardegna).
- Parchi nazionali e riserve naturali - Istituzione del Parco marino del golfo di Orosei - Mancata previsione di una previa intesa con la regione Sardegna - Violazione della competenza regionale e del principio costituzionale di «leale cooperazione» tra Stato e regioni, nonché del giudicato costituzionale esistente in materia (sentenza n. 337/1989).**
- (Legge 28 agosto 1989, n. 305, art. 10; d.P.R. 19 giugno 1979, art. 58).
- (Statuto regione Sardegna, artt. 3 e 6) . . . . . » 6
- N. 459. Ordinanza della Corte di cassazione - sezioni unite, del 21 giugno 1989.
- Processo penale - Legittimo impedimento dell'imputato - Incolpevole tardiva comunicazione della sopravvenuta impossibilità a comparire - Validità del dibattimento svoltosi ciononostante in contumacia - Omessa previsione di qualsiasi deroga od eccezione - Conseguente lesione del diritto di difesa - Questione riproposta in seguito a precedente restituzione di atti (ordinanza della Corte costituzionale n. 10/1989, recte 110).**
- (Legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 4, ultimo comma, che sostituisce cod. proc. pen., art. 498, ultimo comma).
- (Cost., art. 24) . . . . . » 10
- N. 460. Ordinanza del pretore di Roma del 22 giugno 1989.
- Locazione - Immobili urbani - Ordinanza di sfratto per finita locazione - Successiva pronuncia di ordinanza di rilascio per morosità - Contrasto fra giudicati - Impugnazione per revocazione - Impossibilità - Lamentata discriminazione secondo che si tratti di provvedimenti emessi a seguito di cognizione ordinaria (sentenze) o di procedimenti speciali (ordinanze) - Conseguente mancata garanzia del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze nn. 167/1984 e 237/1985.**
- (Cod. proc. civ., art. 395, n. 5).
- (Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 12
- N. 461. Ordinanza del tribunale di Milano del 23 febbraio 1989.
- Sanità pubblica - Vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite - Mancata previsione di un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per possibili incidenti vaccinali (nella specie: assunzione di virus, in soggetto non vaccinato, per contatto con soggetto cui era stato somministrato vaccino «attivo») - Violazione del diritto alla tutela dell'integrità fisica dei cittadini.**
- (Legge 4 febbraio 1966, n. 51, artt. 1, 2 e 3).
- (Cost., art. 32) . . . . . » 14

N. 462. Ordinanza del pretore di Lucca del 30 novembre 1988.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Esclusione dell'integrazione al minimo nel caso di concorso con altra pensione nelle seguenti ipotesi:** 1) pensione cat. IO con pensione cat. SR; 2) pensione cat. VO con pensione cat. SR; 3) pensione cat. VR con pensione cat. SR; 4) pensione cat. IO/COM con pensione cat. SO/COM; 5) pensione cat. VO/COM con pensione cat. SO/COM; 6) pensione cat. IO con pensione cat. SO/COM; 7) pensione IO/ART con pensione cat. SR; 8) pensione cat. VO con pensione cat. SO/COM; 9) pensione cat. IO/COM con pensione SR; 10) pensione diretta Stato con pensione cat. SO/COM; 11) pensione diretta Stato con pensione SR - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 102/1982, 314/1985 e 184/1988.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3) .....

Pag. 16

N. 463. Ordinanza del pretore di Trani del 15 maggio 1989.

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti enti locali - Indennità premio di fine servizio - Contributo obbligatorio per gli iscritti all'I.N.A.D.E.L., nella misura del 2,50 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento - Ingiustificata disparità di trattamento con i lavoratori privati, per i quali i contributi ai fini dell'indennità di anzianità sono a totale carico del datore di lavoro.**

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 11; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4).

(Cost., art. 3) .....

» 17

N. 464. Ordinanza del pretore di Belluno del 13 marzo 1989.

**Previdenza e assistenza sociale - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Diritto della madre-capofamiglia agli assegni familiari per i figli di età prevista dalla legge n. 585/1967, subordinato al possesso di determinati requisiti (vedovanza, separazione, ecc.) - Eliminazione di dette condizioni (non richieste per il padre-capofamiglia) per effetto della legge n. 903/1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore - Persistente ingiustificato mantenimento di tale disparità di trattamento fra madre e padre per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 903/1977 - Violazione del principio generale di uguaglianza e di quello della parità dei coniugi.**

(Legge 14 luglio 1967, n. 585, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 29) .....

» 19

N. 465. Ordinanza del pretore di Torre Annunziata del 10 aprile 1989.

**Locazione - Immobili urbani - Recesso del locatore per necessità originaria o sopravvenuta al titolo di rilascio - Possibile priorità nell'esecuzione degli sfratti - Mancata previsione di un contrapposto potere del conduttore di far venir meno tale priorità quando la già riconosciuta necessità del locatore si dimostri cessata - Ingiustificata disparità nell'esercizio del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 22/1980.**

(Legge 21 febbraio 1989, n. 61, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 24) .....

N. 501. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 26 luglio 1989.

**Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap) - Capacità contributiva desunta per classi di superficie utilizzata per le attività produttive e per ubicazione dei locali ausiliari dal reddito percepito - Identità di prelievo a parità di superficie anche per attività diverse - Diversità di imposizione per superfici e attività eguali ma esercitate in luoghi diversi - Duplicazione dell'imposizione tributaria su redditi già sottoposti all'Irpef o all'Irpeg - Eccessiva discrezionalità per i comuni nella scelta dell'aliquota, nonché nell'applicazione della maggiorazione del 15% in relazione all'ubicazione degli esercizi nelle c.d. zone speciali - Conseguente disparità di trattamento per situazioni analoghe e omogenee.**

(Legge 24 aprile 1989, n. 144, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tab. all.).

(Cost., artt. 3 e 53) .....

» 23

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 78

*Ricorso depositato in cancelleria il 30 settembre 1989*

(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

**Regione Abruzzo - Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo - Istituzione di un consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione - Prevista corresponsione per i componenti di un gettone di presenza - Esclusione sono per i rappresentanti degli immigrati stranieri e delle organizzazioni dei datori di lavoro - Violazione del principio della gratuità dell'ufficio - Travalicamento della competenza legislativa regionale.**

**Regione Abruzzo - Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo - Contributi regionali per l'acquisto o la costruzione di un alloggio economico - Concessione indipendente da un effettivo rientro nel territorio regionale e sulla base di un mero proposito espresso in tal senso - Travalicamento della competenza legislativa regionale - Violazione dei principi generali statuiti con normativa statale.**

(Legge regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989, artt. 14, primo e secondo comma, e 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943).

(Cost., art. 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 14, primo e secondo comma, e 20, secondo comma, della legge regionale riapprovata il 29 luglio 1989, recante «Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo», in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

1. — La legge in epigrafe si propone di ridisciplinare organicamente, anche attraverso l'abrogazione della l.r. 20 novembre 1980, n. 81, la materia degli interventi, a carattere assistenziale, in favore degli emigrati al contempo estendendo le relative disposizioni agli immigrati extracomunitari in attuazione, sul punto, della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nel testo approvato nella seduta consiliare del 7 giugno 1989, la legge in esame — dopo aver disposto la istituzione del consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione regolandone compiti e composizione (artt. 3 e segg.) giusta quanto contemplato all'art. 2, settimo comma, della legge n. 943/1986 cit. — ha previsto a favore dei componenti del consiglio la corresponsione di un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell'organo e delle sue commissioni.

Siffatta previsione, normativa, contenuta nei primi due comma dell'art. 14 della legge regionale come sopra approvata, ha formato oggetto di rilievo da parte del Governo che, con provvedimento di rinvio 13 luglio 1989, ne ha sottolineato (al punto 2) il contrasto col principio posto dall'ottavo comma dell'art. 2 della richiamata legge n. 943/1986, secondo cui è gratuita la partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui alla legge stessa (fermo il rimborso delle spese di viaggio per i componenti non dipendenti di una parte del territorio).

2. — Con lo stesso provvedimento di rinvio il Governo ha, altresì, rimesso a nuovo esame del consiglio regionale il secondo comma dell'art. 20 della legge in questione, sul rilievo che la ivi prevista erogazione di un contributo, per l'acquisto d'un alloggio di tipo economico, a favore degli emigrati «ancorché residenti all'estero» che intendano rientrare nel territorio della regione, si ponesse in contrasto col principio della competenza territoriale della regione.

3. — In data 7 settembre 1989 è pervenuta al commissario del Governo comunicazione (integrativa di altra precedente, nella quale non era menzione della «maggioranza» prescritta dall'art. 127 della Costituzione) dell'avvenuta riapprovazione della legge, nella seduta del 29 luglio 1989, in un testo che risulta solo in parte ricettivo, e limitatamente all'art. 14, dei summenzionati rilievi governativi: mentre, infatti, è rimasta immutata la formulazione dell'art. 20 (essendovi stata conservata la previsione della concessione di contributi-cassa anche a favore dei «non residenti»), i primi due commi dell'art. 14 sono stati variati nel senso che la partecipazione gratuita alle sedute del Crei è stata stabilita per alcuni soltanto dei suoi componenti (e, più esattamente, per i rappresentanti degli immigrati stranieri e per i rappresentanti dei datori di lavoro, di cui alle lettere c) e g) del richiamato art. 5 della legge), là dove avrebbe dovuto riguardare tutti i componenti dell'organo.

4. — Permanendo sostanzialmente, rispetto al testo riapprovato della legge, le ragioni poste a base del provvedimento di rinvio, il deducente Presidente del Consiglio dei Ministri propone ricorso per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle indicate norme siccome violatrici dei limiti derivanti alla competenza legislativa regionale dell'art. 117 della Costituzione.

Come già rilevato, invero, con la richiesta di riesame del provvedimento legislativo qui impugnato, i primi due comma dell'art. 14 si pongono in contrasto — pur nella formulazione susseguente alla riapprovazione della legge regionale — col principio posto dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 943/1986 (e, quindi, col precetto dell'art. 117 della Costituzione) che in via generale ha stabilito la gratuità dell'ufficio di componente delle consulte, anche regionali, istituite per i problemi connessi ai flussi di migrazione delle forze di lavoro. È da notare, in proposito, che ai soggetti chiamati, in rappresentanza delle diverse categorie e degli enti od organismi interessati, a comporre le consulte in parola la norma statale ha attribuito posizioni assolutamente paritetiche stabilendo, in particolare, che alla istituzione degli organi locali dovesse provvedersi in analogia. Ne segue, in maniera del tutto lineare, che la conservata attribuzione ai componenti del Crei dell'Abruzzo d'un gettone di presenza, con la sola eccezione (nel testo riapprovato dell'art. 14 in esame) per i rappresentanti degli immigrati stranieri e delle organizzazioni dei datori di lavoro, collide direttamente col vincolante — e generale — principio della gratuità dell'ufficio né trova, per la differente disciplina tratteggiata, alcuna razionale giustificazione (neppure adombrata, del resto, nella «relazione» illustrativa del dichiarato — ma, sostanzialmente, eluso — adeguamento della norma regionale ai rilievi governativi).

5. — Del pari illegittima si dimostra la disposizione del secondo comma dell'art. 20, riapprovato nell'identica stesura (anche formale) fatta oggetto di rinvio.

Scaturisce dai principi generali, insiti nell'attribuzione di competenze legislative alle regioni, la limitazione al rispettivo ambito territoriale delle situazioni suscettibili di trovare una «locale» regolamentazione giuridica adeguatrice (di cui quella nazionale). Ma di tali limiti non risulta osservante la denunciata norma regionale, con la quale si vorrebbe estesa ai «non residenti» la possibilità di accedere ai contributi regionali, per l'acquisto e la costruzione d'un alloggio economico, indipendentemente da un effettivo rientro degli interessati nel territorio della regione e sulla base d'un mero proposito in tali sensi espresso.

*Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 14, primo e secondo comma, e 20, secondo comma, della legge regionale in epigrafe.*

Roma, addì 20 settembre 1989

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

89C1035

N. 79

*Ricorso depositato in cancelleria il 6 ottobre 1989  
(della regione autonoma della Sardegna)*

**Parchi nazionali e riserve naturali - Istituzione del Parco marino del golfo di Orosei - Mancata previsione di una presa intesa con la regione Sardegna - Violazione della competenza regionale e del principio costituzionale di «leale cooperazione» tra Stato e regioni, nonché del giudicato costituzionale esistente in materia (sentenza n. 337/1989).**

(Legge 28 agosto 1989, n. 305, art. 10; d.P.R. 19 giugno 1979, art. 58).

(Statuto regione Sardegna, artt. 3 e 6).

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta *pro-tempore* on. Mario Floris, giusta deliberazione della giunta regionale n. 35/40 del 26 settembre 1989, rappresentata e difesa come da procura a margine del presente atto dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore* per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, nella parte concernente la istituzione del parco marino del golfo di Orosei.

## FATTO

1. — Nell'illustrare i presupposti ed i motivi del presente ricorso occorre necessariamente richiamare una recente sentenza di codesta ecc.ma Corte: la n. 337 del 15 giugno 1989, con la quale è stato deciso un precedente ricorso della regione autonoma della Sardegna, per conflitto di attribuzione sorto in relazione alla deliberazione del C.I.P.E. 5 agosto 1988, n. 87, recante l'approvazione del «Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale», nella parte concernente l'istituzione del parco marino del golfo di Orosei.

La sentenza n. 337/1989, se da un lato dichiarò inammissibile il conflitto nella parte in cui con esso, attraverso l'impugnazione della delibera del Cipe, si contestava il potere dello Stato di istituire il suddetto parco marino; dall'altro lo riconobbe ammissibile e fondato, dichiarando che «non spetta allo Stato istituire, senza l'intesa con la regione Sardegna, il parco marino del golfo di Orosei», e conseguentemente, annullando, limitatamente alla regione Sardegna, il punto 6 della sezione terza dell'appendice «A» della delibera del Cipe n. 87/1988, nella parte in cui essa non garantiva che l'istituzione del parco in questione fosse preceduta da una effettiva intesa fra lo Stato e la regione autonoma della Sardegna.

La motivazione della sentenza n. 337/1989 (lo ricordiamo a noi stessi e, soprattutto, alla Presidenza del Consiglio) si fondava sui seguenti presupposti:

a) che le procedure previste dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (sul Ministero dell'ambiente), ancorché richiamate dall'art. 18, lett. c), della legge 11 marzo 1988, n. 67 (che aveva originariamente previsto la istituzione del parco marino del golfo di Orosei, autorizzandone la spesa) con una formulazione giudicata dalla stessa sentenza «affrettata e poco felice», non si potevano ritenere in realtà applicabili alla istituzione di un parco marino come quello in questione del golfo di Orosei;

b) che, anche alla luce della suddetta interpretazione della normativa, si doveva ritenere che la volontà di istituire il parco marino del golfo di Orosei era già stata originariamente espressa dall'art. 18, lett. c), della legge n. 67/1988 (da cui la inammissibilità del conflitto sotto il profilo della contestazione del potere statale di istituire il parco);

c) che peraltro, incidendo l'esercizio delle funzioni statali concernenti la protezione della natura ed i parchi nazionali direttamente su materie attribuite alla competenza esclusiva della regione Sardegna, occorre che esso — per non confliggere con quelle competenze — si svolga nel rispetto di procedure di cooperazione», e che tali procedure, per quanto riguarda in particolare il momento della istituzione del parco nazionale, debbono necessariamente consistere in «specifiche forme di intesa»;

d) che, conformemente alle suddette insopprimibili esigenze costituzionali, l'art. 18, lett. c), della legge n. 67/1988 aveva correttamente previsto che la istituzione da parte dello Stato del parco marino del golfo di Orosei dovesse avvenire «d'intesa con la regione Sardegna», ma che però la delibera del Cipe n. 87/1988, nel disciplinare le procedure di intesa in attuazione della legge, aveva in realtà — sotto vari aspetti — eluso l'esigenza costituzionale dell'intesa (in particolare ritenendo equivalente alla previa intesa un mero potere di proposta di una commissione paritetica): da cui, appunto, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento *in parte* della delibera del Cipe.

2. — Ciò premesso — e mentre si è ancora in attesa che si svolga la procedura di intesa fra Stato e regione per la istituzione del parco marino del golfo di Orosei — nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1989 è stata pubblicata la legge 28 agosto 1989, n. 305 («Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente»). L'art. 10 della legge n. 305/1989, intitolato «Parchi nazionali», così dispone:

«1. In attesa del finanziamento ordinario, da disporre con apposito provvedimento legislativo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il solo anno 1989 per le spese di primo funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campagna e Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte e Golfo di Orosei) per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disciplina della gestione provvisoria dei parchi sopra indicati è regolata, in attesa della legge-quadro sulla tutela delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo adottato di intesa con le regioni interessate ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Per il finanziamento dei programmi di investimento dei predetti parchi nazionali è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1989, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di mare, la proposta di istituzione sarà effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349».

Come meglio si illustrerà in seguito, già da una prima lettura dell'art. 10 della legge n. 305/1989 emerge il fatto che essa, mentre da un lato prevede la istituzione del parco nazionale del golfo di Orosei, tuttavia non prevede minimamente che tale istituzione debba essere preceduta da una intesa con la regione Sardegna.

Certo, si potrebbe ritenere che pure tale disciplina — come già quella dell'art. 18, lett. c), della legge n. 67/1988 — soffra di una affrettata e poco felice formulazione del testo legislativo, ed anche di un difettoso coordinamento con quanto statuito da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 337/1989. Si potrebbe dunque ritenere che in ogni caso il Governo della Repubblica non mancherà, al fine di istituire il parco in questione, di procedere alla previa intesa con la regione Sardegna.

Purtroppo, proprio la infelice formulazione della legge non consente però neppure di escludere l'ipotesi contraria, e può fare invece sorgere il dubbio che con l'art. 10 della legge n. 305/1989 sia stata posta una nuova disciplina procedurale per la istituzione del parco marino del golfo di Orosei: nuova e diversa da quella che codesta ecc.ma Corte aveva ritenuto vigente in base all'art. 18, lett. c), della legge n. 67/1988, ed alla legge n. 979/1982.

La suddetta circostanza ed il dovere di tutelare la propria autonomia, impongono pertanto alla regione Sardegna di impugnare — almeno cautelativamente — l'art. 10 della legge n. 305/1989 per i seguenti motivi di

Violazione degli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione (spec. art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), nonché del principio costituzionale di «leale cooperazione». Violazione di giudicato costituzionale.

1. — In forza degli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) la regione autonoma della Sardegna è titolare di potestà legislativa ed amministrativa esclusiva in materia, fra l'altro, di: «agricoltura e foreste», «edilizia ed urbanistica», «caccia e pesca» e «turismo» (v. le lettere d), f), i) e p) del cit. art. 3).

Alla regione è dunque attribuita una generale competenza per quanto concerne gli interventi per la tutela dell'ambiente. È in questo ambito normativo, delineato nello stesso statuto di autonomia, che l'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616») ha trasferito alla regione «le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali».

È noto che la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha più volte affermato che però permane il potere dello Stato di istituire parchi di interesse nazionale. Tuttavia come è stato detto in particolare nella citata sentenza n. 337/1989, se è vero che «il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di protezione della natura, di riserve e di parchi naturali non ha comportato l'eliminazione in capo allo Stato del potere di istituzione di un parco d'interesse nazionale, tuttavia è ormai giurisprudenza consolidata che l'interferenza e l'intreccio di tali poteri statali con numerose materie assegnate alle competenze regionali — le principali delle quali (agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica, caccia e pesca, turismo e industria alberghiera), nel caso della Sardegna, sono attribuite alla competenza esclusiva della regione — comportano che l'esercizio di quei poteri statali si svolga nel rispetto di procedure di cooperazione legalmente stabilite, che, in relazione ai momenti di massima incidenza sulle competenze regionali, debbono consistere in specifiche forme d'intesa (v. spec. sentenze n. 203/1974, 175/1976, 223/1984, 183 e 184 del 1987, 1029, 9103 del 1985), la non forma con tali esigenze costituzionali l'art. 18, lett. c), della legge n. 67/1988 ha correttamente stabilito che il Ministro dell'ambiente provveda all'istituzione del parco marino del golfo di Orosei d'intesa con la regione Sardegna».

Dunque, l'intesa già prevista dalla preesistente disciplina legislativa applicabile alla istituzione del parco marino del golfo di Orosei non era il frutto di una libera determinazione del legislatore, ma costituiva una scelta obbligata dalla esigenza di rispettare sia le competenze costituzionalmente attribuite in materia di parchi alla regione ricorrente, sia, più in generale, al principio di «leale cooperazione».

2. — L'art. 10 della legge n. 305/1989, nell'autorizzare la spesa di 500 milioni relativa all'anno 1989 per le spese di primo funzionamento di alcuni parchi nazionali, fra cui quello del golfo di Orosei, prevede che per essi «si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349» (art. 10, primo comma). Il terzo ed ultimo comma dello stesso art. 10 aggiunge poi che, qualora «nell'area del parco siano comprese zone di mare, la proposta di istituzione sarà effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349».

Sembra dunque che la disciplina in questione stabilisca che la «istituzione» del parco marino del golfo di Orosei vada fatta — diversamente da quanto ritenuto da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 337/1989, in base alla diversa formulazione dell'art. 18, lett. c), della legge n. 67/1977 — seguendo le procedure dell'art. 5 della legge n. 349/1986. Ma tali procedure non prevedono alcuna intesa fra lo Stato e la regione interessata per ciò che concerne la istituzione di parchi o riserve naturali, né prevedono altre forme di collaborazione fra gli enti.

Vero è che, come si è visto, l'ultimo comma dell'art. 10 impugnato stabilisce che qualora nell'area del parco «siano comprese zone di mare» — e certo è questo il caso del parco marino del golfo di Orosei — «si applicheranno per le zone suddette le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979», e che l'art. 26, primo comma, della legge n. 979/1982 stabilisce che «le riserve marine sono istituite con decreto della Marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale — sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati». Ma tale circostanza non vale a superare la incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata per due ordini di motivi.

In primo luogo perché il richiamo ivi contenuto alle disposizioni della legge n. 979/1982 non sembra riguardare la disciplina dell'istituzione della riserva (o parco) contenuta nel primo comma dell'art. 26 di tale legge, ma invece altre disposizioni della stessa legge (artt. 27 e seguenti), concernenti il regime e la gestione del parco una volta istituito. Infatti, per quanto riguarda la fase preliminare della istituzione, lo stesso terzo comma dell'art. 10 della legge n. 305/1989 non si rifa all'art. 26 della legge n. 979/1982 (secondo cui l'istituzione delle riserve marine è di competenza del Ministro della marina mercantile), ma inserisce solo — nel caso particolare — una intesa con il Ministro della marina mercantile in una procedura istitutiva che è quella generale per tutti i parchi nazionali e che il primo comma dello stesso art. 10 afferma essere la procedura dell'art. 5 della legge n. 349/1986.

Una ulteriore conferma di questa interpretazione della disciplina in questione è data poi dal fatto che l'applicazione delle disposizioni della legge n. 979/1982 è stabilita dall'art. 10, ultimo comma, solo per le particolari «zone di mare» comprese nell'area del parco: il che conferma che la istituzione del parco nella sua globalità sfugge alla disciplina della legge n. 979/1982.

Tuttavia, anche a ritenere applicabile (ma non si vede come) alla istituzione del parco marino del golfo di Orosei la disciplina dell'art. 26 della legge n. 979/1982, resta comunque il fatto insuperabile che questa non prevede affatto una «intesa» con la regione — come è inderogabilmente richiesto dalle disposizioni e principi costituzionali sopra indicati — ma prevede invece una semplice consultazione della regione assieme ai comuni interessati («sentite ...»).

È ben noto, peraltro, come la previa intesa fra Stato e regione — quando sia richiesta al fine di garantire l'autonomia costituzionale della regione in relazione ad interventi dello Stato in materie regionali — non possa in alcun modo essere sostituito da una semplice consultazione. Anche la consultazione è una forma di collaborazione fra enti, ma — come è stato affermato da codesta ecc.ma Corte (v. sentenza n. 517/1987) — essa è «da più tenue» misura di coordinamento tra lo Stato e la regione, e come tale non può quindi essere assunta dal legislatore come un legittimo surrogato dell'intesa, meno che mai in relazione ad interventi dello Stato che incidono in modo massiccio (come nel caso in questione) su competenze esclusive della regione ricorrente. Ritenere il contrario, in questo caso, equivarrebbe a negare la specifica autonomia costituzionale della regione, livellandola con quella dei «comuni interessati» che l'art. 26, primo comma, della legge n. 979/1982 mette sullo stesso piano della regione come enti «consultati».

Attribuito in questo caso vale quanto già analogamente ritenuto da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 337/1989. Così come, allora, venne escluso che una semplice proposta (come quella della commissione parlamentare presieduta dalla delibera del Cipe n. 87/1988) potesse essere ritenuta equivalente alla intesa fra lo Stato e la regione Sardegna — perché il destinatario della proposta (cioè lo Stato) resta «il dominus unico della decisione», mentre invece la decisione adottata in base ad una intesa è il prodotto di un accordo necessario fra gli enti — così oggi non potrebbe essere ritenuta equivalente alla intesa neppure la semplice consultazione della regione da parte dello Stato.

3. — Da ultimo, la disciplina legislativa impugnata va censurata non solo perché direttamente lesiva delle competenze regionali di cui alle disposizioni statutarie indicate, e del principio di «leale collaborazione», ma anche perché essa è incompatibile con il giudicato formatosi con la sentenza n. 337/1988.

Con la sentenza n. 337/1988 codesta ecc.ma Corte statui, infatti, nel senso della «non spettazione» allo Stato di istituire il parco marino del golfo di Orosei senza la previa intesa con la regione Sardegna. Sul punto si è costituito giudicato fra lo Stato e la regione Sardegna.

La legge impugnata, se realmente pretendesse di eliminare l'intesa, violerebbe dunque anche il vincolo del giudicato costituzionale, onde sarebbe incostituzionale anche per eccesso di potere legislativo.

P.<sup>a</sup>Q. M.

*Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare in parte qua la incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata;*

*Con ogni conseguenza di legge.*

Roma, addì 28 settembre 1989

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

89C1036

n. 459

*Ordinanza emessa il 21 giugno 1989 dalla Corte di cassazione  
sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di Vierin René Benjamin*

Processo penale - Legittimo impedimento dell'imputato - Incolpevole tardiva comunicazione della sopravvenuta impossibilità a comparire - Validità del dibattimento svoltosi ciononostante in contumacia - Omessa previsione di qualsiasi deroga od eccezione - Conseguente lesione del diritto di difesa - Questione riproposta in seguito a precedente restituzione di atti (ordinanza della Corte costituzionale n. 10/1989, *recte* 110).

(Legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 4, ultimo comma, che sostituisce cod. proc. pen., art. 498, ultimo comma).  
(Cost., art. 24).

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Vierin René Benjamin, nato il 16 maggio 1948 ad Aosta, avverso la sentenza emessa il 15 luglio 1986 dalla corte di appello di Torino;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Umberto Felciangeli;

Udito il pubblico ministero in persona dell'avvocato generale dott. Antonio Valeri che ha concluso per rimessione alla Corte costituzionale;

#### RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. — Vierin René Benjamin veniva riconosciuto colpevole dal tribunale di Aosta del delitto di ratto di persona minore degli anni quattordici a fine di libidine, aggravato e continuato (artt. 524, 61, n. 9, 81 c.p.v., del c.p.) e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

La corte di appello di Torino, seconda sezione penale, con sentenza 15 luglio 1986 confermava il giudizio di colpevolezza pur riducendo la pena in relazione al riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 62, n. 6, e 525 del c.p.; considerate prevalenti sull'aggravante contestata unitamente alle attenuanti generiche (62-bis del c.p.) già riconosciute dal giudice di primo grado.

2. — Il procedimento di appello veniva celebrato con il rito contumaciale, avendo la corte accertata la ritualità e tempestività della notificazione del decreto di citazione a giudizio e non essendo nel corso di tutta l'udienza pervenuta alcuna giustificazione della assenza dell'imputato.

Tuttavia, la mattina stessa della pronuncia della sentenza, ma dopo di questa, perveniva alla cancelleria della corte un fonogramma della sezione della polizia stradale di Aosta, con il quale si comunicava che il Vierin quella mattina stessa, alle ore 8,15, era stato ricoverato all'ospedale di Aosta con la diagnosi, «trauma cranico, ferita lacerata contusa vestibolo orale arcata superiore, contusione incisivi superiori, contusione toracica e colonna cervicale», lesioni sofferte in seguito ad un incidente stradale occorsogli mentre era in viaggio per Torino per presenziare al processo.

Il difensore dell'imputato proponeva nei termini ricorso per cassazione, denunciando con i motivi, fra l'altro e in linea preliminare, la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, perché l'imputato non era potuto comparire in giudizio senza sua colpa, né era stato in grado, — pur avendo immediatamente richiesto il personale della polizia, che lo aveva soccorso, di informare la corte di appello di Torino dell'accaduto —, di fare pervenire tempestivamente al giudice la notizia e la prova del suo impedimento.

3. — Queste sezioni unite, con ordinanza pronunciata il 12 dicembre 1987, dichiaravano rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e disponevano la remissione degli atti alla Corte costituzionale.

Riteneva questa corte che la statuizione del citato art. 498, ultimo comma, del c.p.p. — per cui, «la prova dell'impedimento legittimo, pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, non invalida il giudizio contumaciale» — non consentiva di accogliere la tesi difensiva della nullità del giudizio contumaciale, pur in presenza della prova sopravvenuta di un impedimento assoluto dell'imputato a comparire e della mancanza da parte di costui di responsabilità per la tardività con la quale tale prova era pervenuta a conoscenza dell'ufficio del giudice.

In tale senso, — osservava la corte —, era orientata la giurisprudenza costante, la quale, pur avendo considerato in talune pronunzie la mancanza di colpa dell'imputato, non l'aveva da sola ritenuta sufficiente a invalidare il giudizio contumaciale, richiedendo per ciò il concorso di un comportamento negligente dell'ufficio al quale la prova dell'impedimento fosse tempestivamente pervenuta.

Ma la norma dell'art. 498, ultimo comma, del c.p.p. non appariva allora in tutto conforme al principio costituzionale dell'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, stabilito dal citato secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

4. — Intervenuta la legge 23 gennaio 1989, n. 22 (nuova disciplina della contumacia), la Corte costituzionale, con ordinanza n. 10 del 6-16 marzo 1989, ha restituito gli atti per nuovo esame della rilevanza della questione proposta.

L'art. 4 della legge citata ha sostituito l'art. 498 del c.p.p., che nel testo novellato al sesto comma testualmente dispone: «La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale».

La norma posta dalla novella, — che nel suo complesso e in buona parte anticipa la disciplina del nuovo codice di procedura penale —, ha così ribadito la non incidenza sulla validità del giudizio contumaciale della prova dell'impedimento dell'imputato a comparire se pervenuta oltre un preciso termine. E ciò pur in presenza di un caso fortuito o di forza maggiore, non conosciuto e non conoscibile (sia pure in termini di probabilità dell'accadimento) da parte del giudice, e di accertata mancanza di responsabilità dell'imputato nella presentazione intempestiva della prova di esso.

Il dubbio che il diritto dell'imputato a essere presente nel giudizio di merito sia ingiustificatamente limitato e che con esso siano lesi la pienezza del contraddittorio e il diritto di difesa (del quale l'autodifesa è momento essenziale che si integra con la difesa tecnico-professionale), pertanto rimane.

Si impone dunque la preposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del c.p.p. quale sostituito dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, essendo evidente, per quanto esposto, l'incidenza di tale norma nella decisione del ricorso proposto dall'imputato.

*P. Q. M.*

*Rinvia alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso nella pubblica udienza del 21 giugno 1989.

(Seguono le firme)

N. 460

*Ordinanza emessa il 22 giugno 1989 dal pretore di Roma  
nel procedimento civile vertente tra Iobizzi Aldo e Rosi Emma*

**Locazione - Immobili urbani - Ordinanza di sfratto per finita locazione - Successiva pronuncia di ordinanza di rilascio per morosità - Contrasto fra giudicati - Impugnazione per revocazione - Impossibilità - Lamentata discriminazione secondo che si tratti di provvedimenti emessi a seguito di cognizione ordinaria (sentenze) o di procedimenti speciali (ordinanze) - Conseguente mancata garanzia del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze nn. 167/1984 e 237/1985.**

(Cod. proc. civ., art. 395, n. 5).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Esaminati gli atti di causa;

OSSERVA

1. — Con atto notificato il 27 giugno 1986, Rosi Emma intimava a Iobizzi Aldo sfratto per finita locazione in relazione all'immobile sito in Roma, viale Alessandrino, 151/155, essendo il relativo contratto di locazione (del 1° aprile 1973) venuto a scadenza *ex art. 67, lett. b*, della legge n. 392/1978 e *15-bis* della legge n. 94/1982, alla data del 31 marzo 1986.

2. — Non essendo l'intimato comparso, il pretore di Roma, all'udienza del 17 dicembre 1986, convalidava detto sfratto.

3. — Con atto notificato (*ex art. 140 del c.p.c.*) il 25 marzo 1988, la stessa Rosi Emma — facendo espresso riferimento sempre al contratto 1° aprile 1973 e dolendosi che il conduttore Iobizzi si era reso moroso nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di luglio 1987 a marzo 1988 (per la complessiva somma di L. 1.676.000 — intimava al predetto conduttore sfratto di morosità, relativamente allo stesso immobile di viale Alessandrino n. 151/155.

4. — Il pretore di Roma, non essendo l'intimato comparso, convalidava lo sfratto per morosità in data 19 aprile 1988.

5. — Con atto notificato il 30 maggio 1988, lo Iobizzi proponeva «ricorso in opposizione *ex art. 668 del c.p.c.*», avverso il secondo provvedimento di convalida (per morosità) assumendo:

a) la nullità dell'intimazione, non essendogli mai pervenuta la raccomandata prevista dall'art. 660 del c.p.c.;

b) la mancanza dei presupposti di legge per lo sfratto, in quanto il contratto tra le parti «era stato già dichiarato risolto con la precedente ordinanza» di convalida per finita locazione.

6. — In relazione a tale assunto, lo Iobizzi ha richiesto a questo pretore di «dichiarare la nullità o comunque revocare l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità concessa il 19 aprile 1988».

7. — L'opposizione tardiva *ex art. 668 del c.p.c.* è inammissibile, essendo l'intimazione stata notificata ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. in maniera del tutto corretta e non verificandosi, quindi, nella specie, alcuna «irritualità della notificazione».

8. — Avverso nessuna delle due ordinanze di convalida è ammissibile l'appello essendo state entrambe pronunciate con l'osservanza dello schema procedimentale di cui agli artt. 657 e 658 del c.p.c.

9. — La situazione dedotta dall'opponente sottolinea, invece, una fattispecie legittimante, in astratto, il ricorso all'impugnazione di cui all'art. 395, n. 5, del c.p.c. Ed invero la prima ordinanza di convalida fa stato sull'esistenza di un contratto di locazione e sull'avvenuta sua definitiva cessazione al 31 marzo 1986; la seconda ordinanza di convalida, invece, fa parimenti stato:

a) sull'esistenza del rapporto locatizio alla data (successiva) del 25 marzo 1988;

b) sull'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagare il corrispettivo «canone» della locazione medesima;

c) sulla risoluzione del contratto per tale inadempienza.

10. — Tale situazione di contrasto tra due provvedimenti giurisdizionali, facenti parimento «stato», è stata dedotta sin dall'atto introduttivo, ribadita nelle note autorizzate (del 30 giugno 1988) («la locatrice, violando volutamente il principio del *ne bis in idem*...»), esplicitata nelle conclusioni definitive nelle quali la richiesta — in via subordinata — di «revoca del provvedimento di convalida di sfratto per morosità» viene ancorata all'art. 395 del c.p.c.: non può, pertanto, parlarsi di domanda nuova.

11. — Allo stato, anche siffatta richiesta dovrebbe essere rigettata essendo l'impugnazione in parola rivolta avverso un provvedimento che ha natura di ordinanza, laddove la revocazione — per costante giurisprudenza della S.C. — è ammessa solo avverso le sentenze e gli altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge (cfr., tra le tante, Cass. 30 aprile 1948, n. 619; 23 giugno 1958, n. 2208, e la recentissima 20 maggio 1987, n. 4617).

12. — Siffatta situazione, tuttavia, appare porsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e pone la necessità di esaminare — sulla base di tali indirizzi del giudice cui compete la nomofilachia — se tale diritto vivente «sibisca le carte in regola con gli artt. 3 e 24» (secondo quanto affermato nella sentenza n. 167/1984 della Corte costituzionale).

13. — Sembra, in particolare discriminatorio — e quindi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione — il fatto che una determinata situazione, e cioè, nella specie, un contrasto di giudicati, rilevi o meno a seconda che si tratti di provvedimenti pronunciati a seguito di cognizione ordinaria ovvero del procedimento speciale per convalida di sfratto, tenuto conto della natura definitiva dell'ordinanza di convalida della sua efficacia di giudicato (Cass. 10 maggio 1985, n. 2919. In particolare, quella per morosità ha il contenuto sostanziale di una sentenza costitutiva e di condanna emessa in un ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 23 ottobre 1968, n. 3429).

14. — In mancanza dell'ammissibilità della impugnazione di cui all'art. 395 del c.p.c., pur dinanzi ad una situazione del tutto patologica, non si avrebbero gli strumenti adconci per garantire il diritto di difesa del cittadino, con conseguente violazione di principi di cui all'art. 24 della Costituzione.

15. — Proprio il giudice delle leggi, in situazione analoga (che coinvolgeva l'art. 404 del c.p.c., anch'esso reputato inapplicabile sulla base della natura di «ordinanza» del provvedimento di convalida), ha affermato l'illegittimità della norma nella parte in cui non ammetteva l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida per finita locazione (sentenza n. 167/1984), ribadendo poi il principio con riferimento alla convalida di sfratto per morosità ed estendendolo (seppure in motivazione) all'ordinanza ex art. 30 della legge n. 392/1978 (sentenza n. 237/1985). Giova rammentare che, nella prima delle due decisioni, la Corte costituzionale ha osservato sia «la discrepanza tanto più è lesiva di quei canoni di ragionevolezza cui si ispira la giurisprudenza di questa Corte», sia «che la sostanziale ingiustizia del provvedimento decisivo è da temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai maggior misura di quel che non possa lamentarsi in sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva»; ciò in relazione alla particolare efficacia dell'ordinanza di convalida.

16. — È necessario, in conseguenza, investire della questione la Corte costituzionale, ponendosi il controllo di legittimità della norma in parola pregiudiziale alla possibilità di esaminare la domanda subordinata dall'opponente (quella principale, come detto, è inammissibile).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, n. 5, del c.p.c., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove non consente che l'impugnazione per revocazione possa essere proposta anche avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;*

*Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonché alle parti costituite.*

Roma, addì 22 giugno 1989

Il pretore: PIGNATELLI

N. 461

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 del tribunale di Milano  
nel procedimento civile vertente tra Oprandi Iside e Ministero della sanità*

**Sanità pubblica - Vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite - Mancata previsione di un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per possibili incidenti vaccinali (nella specie: assunzione di virus, in soggetto non vaccinato, per contatto con soggetto cui era stato somministrato vaccino «attivo») - Violazione del diritto alla tutela dell'integrità fisica dei cittadini.**

(Legge 4 febbraio 1966, n. 51, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., art. 32).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letti gli atti ed i documenti di causa;

Udito il giudice relatore;

#### RITENUTO IN FATTO

che Oprandi Iside ha citato in giudizio avanti al tribunale di Milano il Ministero della sanità (rimasto contumace) per ottenere il risarcimento del danno derivatole da «paralisi spinale persistente» per contratta poliomielite nel corso della vaccinazione «Sabin» cui venne sottoposto il figlio Davide nel 1975 ed a causa di essa vaccinazione obbligatoria per legge, non essendo stata dalle autorità e dagli organi sanitari messa al corrente del pericolo né istruita su particolari cautele da osservare nel contatto con feci e muco del bambino vaccinato da lei personalmente accudito ed assistito;

che l'espletata istruttoria (ed in particolare le consulenze tecniche disposte in sede civile e nel corso del procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'ufficiale sanitario, dei responsabili dell'istituto produttore del vaccino trivalente Sabin, dei funzionari dell'Istituto superiore della sanità e della direzione generale del Ministero) ha accertato quanto segue:

1) che la forma morbosa della Oprandi ha rinvenuto la propria eziologia in un virus vaccinale assunto per contatto con soggetto cui era stato somministrato vaccino orale «attivo» Sabin (cioè virus vivo ed attenuato), dovendosi escludere l'attribuzione della malattia a ceppi di virus poliomialitici «selvaggi» (cioè circolanti in natura) all'epoca non reperibili in Lombardia, area notoriamente non epidemica;

2) che sin dal 1964 era consentito — se non altro per essere stato evidenziato da pubblicazioni USA ed italiane — il rischio di contagio — sia pur minimo — per «contatto» da parte dei familiari non vaccinati quali l'Oprandi che — nata nel 1944 — era nel 1975 fuori da ogni possibilità vaccinatoria anche facoltativa; possibilità comunque mai prospettata e del resto — per tipo «Salk» (cioè il vaccino a virus uccisi) neppure attuabile per non essere ormai più rintracciabile sul mercato tale vaccino da quando le autorità sanitarie italiane si erano pronunciate in favore dell'impiego del vaccino tipo «Sabin» da somministrarsi nei primi mesi di vita;

3) che nei foglietti illustrativi acclusi alle confezioni dei vaccini di produzione dello «Istituto sieroterapico milanese» e dello «Istituto Slavov» e succedutisi nella revisione autorizzata dal Ministero della sanità risulta omissis qualsiasi accenno ad «effetti collaterali paralitogeni» fino alle edizioni intervenute successivamente ai fatti di cui è causa (1978 e 1980);

4) che la direzione generale del servizio farmaceutico presso il Ministero della sanità approvò a posteriori la modifica del foglio illustrativo nel senso testè cennato ed in termini «molto sfumati» solamente a titolo di «estrema cautela» avendo l'Istituto superiore della sanità espresso parere negativo per gli effetti di allarme e dissuasione che sarebbero potuti derivarne sulla osservanza della obbligatorietà della pratica vaccinale, in ciò adeguandosi a quanto in punto espresso nella risoluzione adottata dal Consiglio d'Europa nel 1974 ribadita nel 1982 dal comitato di esperti sulle questioni farmaceutiche del Consiglio d'Europa stesso (tanto è vero che l'avvertenza relativa alle reazioni secondarie, cioè la possibilità di contagio da vaccino-contatto non si rinviene affatto nelle istruzioni dei vaccini anti poliomialitici Sabin in vendita in numerosi paesi europei proprio per evitare ogni suggestione allarmistica tendente a far considerare il soggetto vaccinato come pericoloso);

che perciò in questo storico condizionamento dagli imponenti benefici conseguiti dalla collettività tramite la vaccinazione con il metodo «Sabin» e dalla primaria necessità di ottenere una «protezione di massa» oggi pressoché raggiunta (la poliometite in Italia essendo stata quasi del tutto debellata), l'assenza di specifiche raccomandazioni e/o avvertenze alla popolazione circa misure profilattiche ed igieniche da adottare per scongiurare il rischio di contagio per vaccino-contatto comportanti — per essere efficaci — tecniche di isolamento e rigorose precauzioni peraltro di difficile attuazione nell'ambito della convivenza familiare (specie per la tenera età e i bisogni alimentari del soggetto vaccinato) non può che spiegarsi in virtù della comprensibile esigenza di evitare con ogni mezzo che venga ostacolata la pratica vaccinale ingenerandosi inopportuni timori ed alimentandosi controproduitive diffidenze:

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

che la responsabilità per fatto illecito della pubblica amministrazione si connette alla «ingiustizia» del danno (art. 2043 del c.c.) conseguente alla violazione di leggi o regolamenti ovvero all'inosservanza dei canoni di comune prudenza e diligenza che devono improntare l'azione amministrativa nel rispetto del principio del *neminem laedere*; e tale responsabilità non sembra ricorrere nella fattispecie alla luce dei superiori interessi della sanità pubblica e della idoneità dei mezzi prescelti per soddisfarli la cui indubbia efficacia generalizzata mal tollera l'adozione di sistemi precauzionali e/o comunicazioni «diffuse» specie a fronte di un rischio «individuale» assolutamente minimo siccome contenuto nell'ordine inferiore all'unità per milioni di dosi distribuite di vaccino:

che ove il perseguimento del pubblico interesse sia suscettibile di apportare il sacrificio di un diritto soggettivo è la norma positiva che deve provvedere a stabilire l'adeguato ristoro indennitario come invero si verifica nel campo della proprietà e patrimoniale in genere (es. art. 46 della legge 25 maggio 1865, n. 2359); che invece nell'ambito dei diritti della persona con riferimento alla «integrità fisica» una tale norma specifica non esiste né sembra potersi evincere nell'ordinamento giuridico una regola di carattere generale in punto di responsabilità della pubblica amministrazione per «atti legittimi» stante l'eccezionalità del principio, di portata ristretta alle sole ipotesi legislativamente contemplate nell'ambito dei diritti soggettivi preso in considerazione del dettato costituzionale (es. art. 42 della Costituzione);

che tuttavia l'art. 32 della Carta costituzionale tutela il bene afferente alla salute «non solo come interesse della collettività ma anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo» (sentenza della Corte n. 88 del 26 luglio 1979) e che siffatta tutela si realizza «nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti», anche mediante forme di «intervento solidaristico» (sentenza della Corte n. 202 del 29 dicembre 1981); ciò allo scopo evidente di attuare un ragionevole «equilibrio» rispetto ai contrapposti bisogni da contemplare;

che laddove manchino del tutto provvidenze del genere né sia dato ricorrere a forme risarcitorie alternative sembra a questo tribunale che venga irrimediabilmente ed ingiustificativamente vanificata la garanzia costituzionale di tutela della «integrità fisica» della persona: che in particolare ciò avviene nella fattispecie dove tale fondamentale diritto dell'individuo può venire sacrificato in conseguenza dell'esercizio da parte dello Stato di attività legittima a favore della collettività (nella specie trattamento vaccinale) senza previsione di un «compenso equivalente» od altro equivalente proporzionato al sacrificio eventualmente occorso al singolo nell'adempimento di obbligo di legge imposto nell'interesse e per le esigenze della sanità pubblica;

che in questa ottica delineata dalle superiori argomentazioni in fatto e diritto la legge 4 febbraio 1966, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1966) a titolo «obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica» con particolare riferimento all'art. 1 («La vaccinazione contro la poliometite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età...») all'art. 3 («La persona che esercita la patria potestà o la tutela sul bambino... è responsabile dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione...») ed all'art. 3 («Il Ministero della sanità provvede a sue spese all'acquisto ed alla distribuzione del vaccino...») nei paesi in cui non prevede un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per gli incidenti vaccinali sembra porsi in contrasto con l'art. 32 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sollewa d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della legge n. 51 del 4 febbraio 1966 con riferimento agli artt. 1, 2 e 3 in relazione all'art. 32 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 23 febbraio 1989

Il presidente: CURTÒ

89C1030

n. 462

Ordinanza emessa il 30 novembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1989)  
dal pretore di Lucca nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Simi Lina ed altri e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Esclusione dell'integrazione al minimo nel caso di concorso con altra pensione nelle seguenti ipotesi: 1) pensione cat. IO con pensione cat. SR; 2) pensione cat. VO con pensione cat. SR; 3) pensione cat. VR con pensione cat. SR; 4) pensione cat. IO/COM con pensione cat. SO/COM; 5) pensione cat. VO/COM con pensione cat. SO/COM; 6) pensione cat. IO con pensione cat. SO/COM; 7) pensione IO/ART con pensione cat. SR; 8) pensione cat. VO con pensione cat. SO/COM; 9) pensione cat. IO/COM con pensione SR; 10) pensione diretta Stato con pensione cat. SO/COM; 11) pensione diretta Stato con pensione SR - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 102/1982, 314/1985 e 184/1988.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).  
(Cost., art. 3).

II. PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Simi Lina, titolare di pensione cat. IO, ha chiesto la integrazione al minimo sulla pensione cat. SR, non integrata al minimo; Landi Luisina, titolare di pensione cat. VO, ha chiesto l'integrazione al minimo sulla pensione cat. SR, non integrata al minimo; Biagini Anna Maria, titolare di pensione cat. VR, ha chiesto l'integrazione al minimo sulla pensione cat. SR; Fenili Ida, titolare di pensione cat. IO/COM, ha chiesto l'integrazione al minimo sulla pensione SO/COM; Arrigoni Celestino, titolare di pensione cat. VO/COM, ha chiesto l'integrazione al minimo sulla pensione cat. SO/COM; Fiori Pia, titolare di pensione cat. IO, ha chiesto l'integrazione al minimo sulla pensione cat. SO/COM; Giacomelli Anna, titolare di pensione cat. IO/ART, ha chiesto l'integrazione al minimo della pensione cat. SR; Isola Rita, titolare di pensione cat. VO, ha chiesto l'integrazione al minimo sulla pensione cat. SO/COM; Glidin Dora, titolare di pensione cat. IO/COM, ha chiesto l'integrazione al minimo della pensione cat. SR; Nioni Esterina, titolare di pensione diretta dello Stato, ha chiesto l'integrazione al minimo sulla pensione cat. SO/COM; Giovannetti Celide, titolare di pensione diretta dello Stato, ha chiesto l'integrazione al minimo della pensione cat. SR.

L'I.N.P.S., a prescindere dalla generica memoria difensiva, ha contestato la domanda assumendo (vedi documentazione prodotta) che la sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985 è applicabile soltanto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

In effetti la Corte costituzionale non si è ancora occupata specificatamente delle particolari situazioni oggetto del presente giudizio, riguardanti la gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e la gestione speciale commercianti, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.

Infatti la sentenza n. 102/1982 ha dichiarato illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 solo nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità per chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello Stato, e dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidità.

Con l'ultima sentenza in materia n. 184/1988 la Corte ha riconosciuto il diritto dei titolari di pensione di vecchiaia (gestione commercianti) che siano titolari anche di pensione a carico dello Stato e delle Ferrovie dello Stato; dei titolari di pensione di vecchiaia (gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni), titolari anche di pensione diretta, dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della regione siciliana; nonché dei titolari di pensione di reversibilità (gestione artigiani), titolari di pensione diretta a carico dello Stato.

In dette sentenze, peraltro, non è stata fatta applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come invece è avvenuto in occasione della sentenza n. 314/1985 al dichiarato scopo di evitare ulteriori pronunce di accoglimento.

Si rende quindi necessario proporre le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel presente giudizio, seppure in subordine, dalla difesa ricorrente.

Circa la non manifesta infondatezza per violazione dell'art. 3 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, che, ricapitolando nella sentenza n. 184/1988 le proprie precedenti decisioni in materia, ha inteso far venir meno per criteri di omogeneità sino al 1° ottobre 1983 (data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni che, avendo identità di natura e funzione, discendono dallo stesso presupposto della diminuita capacità di guadagno per infermità e per età, si da rendere il soggetto meritevole di eguale protezione.

Né vi è dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nei casi in esame.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:*

*Dichiara rilevanti a non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nei sensi di cui in motivazione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Lucca, addì 30 novembre 1988

*Il pretore-giudice del lavoro: (firma illeggibile)*

89C1031

N. 463

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1989 dal pretore di Trani  
nel procedimento civile vertente tra Lombardi Nicola ed altri e l'I.N.A.D.E.L.*

*Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti enti locali - Indennità premio di fine servizio - Contributo obbligatorio per gli iscritti all'I.N.A.D.E.L. nella misura del 2,50 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento - Ingiustificata disparità di trattamento con i lavoratori privati per i quali il contributo di fine servizio dell'indennità di anzianità sono a totale carico del datore di lavoro.*

*(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 11; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4).*

*(Cost., art. 3).*

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in materia di previdenza n. 874 r.g.l. 1987 promossa da Lombardi Nicola, Lombardi Clelia, Gravina Rosa, Guglielmi Gina, Moliterni Rosa, Fronns Rosa, Leone Sabina, Macirella Angelo, Colia Lucia, Abate Giuseppe, Tegola Domenico, Elifani Riccardo, Santomauro Francesca, Villani Giuseppe, Inglese Antonio, Ciani Camillo, Villano Francesco, Carbone Angelo, Perrone Luigi, Carbone Pasquale, Brizzi Francesco, Locuratolo Luigi, Santomauro Antonio, Posa Davide, Annito Castrovilli, Cicoria Paolo, Sannelli

Michele, Ricciardelli Savino, Sergio Michele, rappresentati e difesi, come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. E. Nenna, ricorrenti, contro l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), con sede in Roma, in persona del commissario Nevo Querci, rappresentato e difeso, come da mandato a margine della memoria di costituzione, dall'avv. G. Di Comite, resistente.

L'esame e la decisione nel merito dalla domanda proposta dai ricorrenti, per la restituzione, con decorrenza dal 1° giugno 1982, della ritenuta contributiva I.N.A.D.E.L. a loro carico, investono la disposizione contenuta nell'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali», secondo cui «il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza» grava «dal 1° gennaio 1972 in poi, sul personale degli enti locali nella misura del 2,50 per cento «della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento».

Sin dal primo approccio al tema è evidente che la vigenza della norma citata priva l'istanza restitutoria, formulata dai ricorrenti, di ogni possibilità di accoglimento.

Nella consapevolezza di ciò, gli attori hanno contestato, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la legittimità dell'art. 11 della legge citata, ponendo una questione di costituzionalità la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, costituisce in questa causa una conseguenza necessaria. Devono, peraltro, farsi due precisazioni. La prima riguarda il sesto comma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 «Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica», che, perpetuando (anche) il sistema contributivo regolato dall'art. 11 della legge n. 152/1968 si coordina con quest'ultima disposizione in una combinazione non scindibile, sicché, di ufficio, si deve dichiarare la rilevanza in questa controversia anche della questione di costituzionalità della norma in esame.

La seconda puntualizzazione attiene alla destinazione del contributo del 2,50 per cento, pagato dai ricorrenti, che l'art. 11 della legge n. 152/1968 indica con riferimento «ai fini del trattamento di previdenza» nella sua interezza, con espressione tale da imporre l'esigenza, nel caso in cui la domanda dei ricorrenti potrà essere valutata nel *quantum*, di accertare in prosieguo l'eventuale utilizzazione da parte dell'I.N.A.D.E.L. di una quota del contributo in oggetto per la realizzazione di fini previdenziali diversi dall'erogazione dell'indennità premio di servizio.

È, infatti, la regolamentazione di tale prestazione previdenziale ad avere innescato la riflessione condotta dai ricorrenti con riguardo agli indicati principi costituzionali.

Così precisata, la questione di legittimità costituzionale, della normativa regolatrice dell'obbligo contributivo contestato dai ricorrenti, si ritiene, di sollevare in relazione all'art. 3 della Costituzione e non anche all'art. 36.

Invero, pur condividendosi l'autorevole tesi secondo cui anche la retribuzione differita ai fini previdenziali «rappresenta nel vigente ordinamento costituzionale un'entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione», è problematico rappresentarsi l'incidenza economica del contributo ex art. 11 della legge n. 152/1968 in termini di contrasto con il precetto costituzionale posto a presidio della sufficienza dei corrispettivi da lavoro subordinato.

Al contrario, supera la soglia della non manifesta infondatezza il dubbio dell'incostituzionalità della disciplina dell'indennità premio di servizio, la cui erogazione è subordinata al versamento del contributo *da quo*, in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

In particolare, stante l'uguale funzione, di sostegno economico nel momento della cessazione del rapporto lavorativo, assolta dall'indennità premio di servizio, spettante ai dipendenti degli enti locali, e dal trattamento di fine rapporto, tipico del lavoro subordinato di diritto privato, ci si chiede se sia conforme al principio di uguaglianza che i lavoratori assistiti dall'I.N.A.D.E.L. debbono concorrere alla formazione del fondo separato, attraverso il pagamento delle loro contribuzioni, mentre, ex art. 2120 del cod. proc. civile, gli esborsi contributivi gravano sul privato datore di lavoro.

Ne dubitano i ricorrenti con particolare riguardo al significato innovativo della novella (della citata norma del codice civile) intervenuta con la legge n. 297/1982, tanto che individuano nella data del 1° giugno 1982, giorno di entrata in vigore della legge n. 297/1982, il *dies a quo* della loro istanza restitutoria.

Nel condividere il dubbio di costituzionalità della disciplina in esame, si ritiene, peraltro, di disancorarla dalla pretesa portata innovativa della legge n. 297/1982, la quale, nella parte che qui rileva, è evidentemente destinata ad incidere in via esclusiva sull'assetto normativo «del lavoro nell'impresa».

Avvertendo che quest'ultimo rilievo — ininfluenza in questo giudizio, a causa della formulazione della domanda con decorrenza dalla data del 1° giugno 1982 — probabilmente renderà in futuro necessaria — nel caso di pronuncia di incostituzionalità — l'applicazione della disciplina in materia di prescrizione, è, piuttosto, dall'evoluzione degli istituti retributivi e previdenziali, caratterizzata da una omogeneità sempre maggiore, che si traggono motivi di perplessità in ordine all'equità del contributo in oggetto.

Senza postulare l'elaborazione di una normazione comune a tutti i rapporti di lavoro, si avverte l'esigenza che sia verificata l'eventuale violazione del divieto di trattare in modo difforme situazioni soggettive uguali, alla stregua delle regole della logica e, in particolare, del canone della ragionevolezza.

In ordine alla proponibilità di tale accertamento si rileva, in particolare, che, pur accedendo alla tesi che consente l'assunzione della legislazione sul lavoro privato come termine di raffronto «soltanto se compatibile con le peculiarità del rapporto di pubblico impiego (individuate nella soggezione del lavoratore ai principi organizzativi della p.a. e nella natura autoritativa degli atti amministrativi che regolano i singoli rapporti)», l'odierna questione non ha «capacità di incidenza sulla struttura del rapporto d'impiego», ancorché «inteso (ancora) come rapporto autoritario di diritto pubblico, contraddistinto da una posizione di supremazia speciale dell'ente nei confronti dei propri dipendenti».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui, imponendo al personale degli enti locali un contributo anche ai fini dell'indennità premio di servizio, contrastano con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza, letta in udienza nella parte dispositiva, sia per intero notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: GENTILE.

89C1032

n. 464

Ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal pretore di Belluno  
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Zanon Rita ed altra e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Diritto della madre-capofamiglia agli assegni familiari per i figli di età prevista dalla legge n. 585/1967, subordinato al possesso di determinati requisiti (vedovanza, separazione, ecc.) - Eliminazione di dette condizioni (non richieste per il padre-capofamiglia) per effetto della legge n. 903/1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore - Persistente ingiustificato mantenimento di tale disparità di trattamento fra madre e padre per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 903/1977 - Violazione del principio generale di uguaglianza e di quello della parità dei coniugi.

(Legge 14 luglio 1967, n. 585, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 29).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 140/84 cont.

Con sentenze civili depositate in data 15 marzo 1984, Antoniazzi, Genova e Zanon Rita convenivano in giudizio l'I.N.P.S. per sentirlo condannare a riconoscere, in toto, favorendo il diritto agli assegni familiari, quanto dovuto per diritto per la prole minore a carico e per gli anni 1976 e 1977 fino alla entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903, con la liquidazione delle somme arretrate e degli interessi di legge sulle stesse, vittoria delle spese diritti ed onorari di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva.

Nei ricorsi sopra indicati, le stesse precisavano di aver presentato, in data 30 ottobre 1981 e 27 novembre 1981, presso l'I.N.P.S. di Belluno, domanda di liquidazione degli assegni familiari per i periodi sopra menzionati.

Tale domanda veniva respinta dall'Istituto con note rispettivamente del 3 marzo 1982 e 27 marzo 1982.

In data 9 aprile 1982 le ricorrenti presentavano entrambe ricorso all'I.N.P.S. e, in mancanza di riscontro, ricorso in seconda istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Anche quest'ultimo ricorso non riceveva alcun riscontro.

L'I.N.P.S. si costituiva in entrambi i giudizi con memoria depositata il 21 maggio 1984 chiedendo la reiezione della avversa domanda in quanto infondata precisando tra l'altro, che il diritto della ricorrente doveva ritenersi ancorato al 18 novembre 1977.

Per il periodo precedente, ancora espressamente regolato dall'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585, che non risulta né abrogato né dichiarato costituzionalmente illegittimo, affermava che le stesse non avevano diritto agli assegni familiari, non essendo riconosciute della norma come beneficiarie della prestazione.

Con due memorie depositate entrambe in data 9 febbraio 1985 le ricorrenti eccepevano la incostituzionalità dell'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585, per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Dopo alcuni rinvii, le cause vennero assegnate a questo pretore e discusse all'udienza del 10 marzo 1989 previa riunione dei procedimenti.

Va preliminarmente osservato che, conformemente a quanto evidenziato dalla difesa dell'Istituto convenuto, con la legge 14 luglio 1967, n. 585, è stato esteso il diritto agli «assegni familiari», con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai coltivatori diretti mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai compartecipanti dei nuclei familiari degli stessi.

Agli effetti della legge n. 585/1967 si considerano capi famiglia ai fini del diritto alle prestazioni:

a) il padre di figli aventi l'età prevista dall'art. 2;

2) la madre di figli, aventi l'età prevista dall'art. 2, quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, od in servizio militare, sempreché non riveste, il grado d'ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia...».

Successivamente, con legge 9 dicembre 1977, n. 903, i genitori sono stati posti sul medesimo piano, in alternativa, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni per i figli a carico (art. 9) e sono state abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con la norma appena indicata.

Risultano pertanto abrogati l'art. 3 del t.u. assegni familiari (approvato con d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797) e l'art. 1 della legge n. 585/1967.

Inoltre la Corte costituzionale con sentenza 2 luglio 1980, n. 105, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico possono essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore) e dell'art. 6 del d.P.R. n. 797/1955 (nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possono essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore).

Ciò posto, si osserva che la ricorrente, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della già citata legge n. 903/1977, non risulterebbe avere diritto agli assegni familiari per difetto dei requisiti indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 585/1967 sollevata dalla ricorrente appare pertanto non manifestamente infondata in quanto è evidente il contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione laddove non viene riconosciuto il diritto agli assegni familiari, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato così come avviene dall'entrata in vigore della già citata legge n. 903/1977.

La questione appare peraltro rilevante ai fini del presente giudizio giacché quest'ultimo, atteso l'oggetto della domanda di parte ricorrente, non può definirsi senza previa risoluzione di tale questione che, sebbene riguardi una norma abrogata da legge ordinaria sopravvenuta, si ritiene debba avere ingresso alla Corte costituzionale in quanto di tale norma dovrebbe ancora farsi applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio.

*P. Q. M.*

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la sollevata questione di illegittimità costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché la notifica della ordinanza stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*Dispone altresì che il presente provvedimento venga comunicato, sempre a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Belluno, addì 13 marzo 1989

*Il pretore: RAMACCI*

N. 465

*Ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dal pretore di Torre Annunziata  
nel procedimento civile vertente tra Panariello Santo e Castellano Alfonso*

**Locazione - Immobili urbani - Recesso del locatore per necessità originaria o sopravvenuta al titolo di rifascio - Possibile priorità nell'esecuzione degli sfratti - Mancata previsione di un contrapposto potere del conduttore di far venir meno tale priorità quando la già riconosciuta necessità del locatore si dimostri cessata - Ingiustificata disparità nell'esercizio del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 22/1980.**

(Legge 21 febbraio 1989, n. 61, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### IL PRETORE

Sciogliendo la riserva nel procedimento civile iscritto al n. 217/1989 promosso da Panariello Santo, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Maria Cucolo contro Castellano Alfonso, (opposto), avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.

Ritenuto che a mente del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 febbraio 1989, n. 61, il locare che abbia ottenuto il recesso dal contratto di locazione per propria necessità e quello che, successivamente, con dichiarazione unilaterale abbia assunto che l'immobile è da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, hanno diritto alla priorità nell'esecuzione degli sfratti, così come graduati ai sensi del citato art. 3:

Considerato che con l'innovazione di cui all'art. 3 della legge n. 61/1989 il legislatore sostanzialmente ha consentito una conversione del titolo esecutivo consentendo al locatore, anche se in sede di determinazione della data di esecuzione, di dimostrare circostanze non rilevabili dal titolo esecutivo;

Ritenuto che nell'analoga fattispecie al conduttore, che assuma essere venuta a cessare la causa di necessità in base alla quale fu pronunciato il titolo esecutivo, non è data la possibilità di provare, nemmeno ai fini della esclusione dal diritto di priorità nell'esecuzione degli sfratti ai sensi dell'art. 3 della citata legge, che la necessità è venuta a cessare;

Vista l'interpretazione costante della Corte costituzionale e della Corte di cassazione secondo la quale perché l'urgente e improrogabile necessità del locatore possa farsi valere quale causa di cessazione della proroga legale è necessario che tale stato di necessità si sia verificato successivamente alla costituzione del rapporto. E la necessità che legittima il recesso del locatore dal contratto di locazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 29 della legge n. 392/1973 non più qualificata dall'urgenza e dalla improrogabilità, va intesa in senso non assoluto (e cioè come pressante bisogno derivante da imprescindibili esigenze economiche non altrimenti soddisficibili), bensì in senso relativo; conseguic, che, tenuto conto del diritto al lavoro garantito dalla costituzione, è sufficiente ad integrare detta necessità l'intenzione di iniziare un'attività industriale, commerciale o artigianale per il cui esercizio sia strumento l'immobile locato, che sia seria, cioè effettiva e non pretestuosa, e della quale il locatore, sul quale incombe il relativo onere, fornisca adeguata prova. (Cass., 25 luglio 1987, n. 6461, Parti Amendola c. Di Michele, Riv. Mass., 1987) e ancora che la necessità che legittima il recesso del locatore dal contratto di locazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 29 della legge n. 392/1973 non più qualificata dall'urgenza e dalla improrogabilità, va intesa in senso non assoluto (e cioè come pressante bisogno derivante da imprescindibili esigenze economiche non altrimenti soddisficibili), bensì in senso relativo; conseguic, che, tenuto conto del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione, è sufficiente ad integrare detta necessità l'intenzione di iniziare un'attività industriale, commerciale o artigianale per il cui esercizio sia strumento l'immobile locato, che sia seria, cioè effettiva e non pretestuosa, e della quale il locatore, sul quale incombe il relativo onere, fornisca adeguata prova: a tal fine il giudice del merito deve tenere conto sia della avvenuta iscrizione nel registro degli esercenti commerciali, che, secondo *l'ad quod plerumque accedit*, manifesta l'intento di esercitare il tipo di attività indicato nell'iscrizione, sia delle altre circostanze, che possono costituire oggetto di prova testimoniale, attraverso le quali, ancorché non costituenti fatti oggettivi, l'intento stesso sia stato esteriorizzato. (Cass., 10 settembre 1986, n. 5544, Parti Scognaniglio c. Saccardi, Riv. Rassegna equo canone, 1987, 40) ed infine che il locatore, proprietario di più immobili, che abbia necessità di uno di essi ai sensi dell'art. 59, n. 1, della legge n. 392/1978, ha diritto di scegliere quello che ritenga più conveniente per le sue esigenze abitative, insorte successivamente alla costituzione dei rapporti locatizi; tuttavia nel caso di contestazione sulla scelta, ha l'onere di provare la persistenza della necessità, con la conseguenza che tale requisito non può riconoscersi qualora lo stesso

locatore, dopo la sopravvenienza della necessità, abbia destinato uno degli appartamenti locati, resosi nel frattempo libero, al godimento di terzi, astenendosi così deliberatamente di avvalersi di tale disponibilità per soddisfare le proprie esigenze abitative. (Cass., 14 febbraio 1987, n. 1632, Parti Agosta c. Barravecchia, Riv. Mass., 1987) o che a differenza del locatore originario, che può far valere la cessazione della proroga legale solo per situazioni di necessità successive alla costituzione del rapporto locatizio, l'acquirente dell'immobile locato può, nei termini stabiliti dalla legge, far cessare la proroga legale sia nel caso in cui l'allegata necessità sia sorta posteriormente all'acquisto sia nel caso in cui essa fosse a questo preesistente (Cass., 14 febbraio 1987, n. 1639, Parti Aluisi c. Sirignano, Riv. Mass., 1987);

Considerato che a seguito della sentenza n. 22/1980 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 59, n. 1, 58 e 65 della legge n. 392/1978, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità con riferimento alle locazioni abitative non soggette a proroga legale ed in corso al 30 luglio 1978, il locatore può esercitare tale recesso senza che rilevi se il contratto fosse o meno soggetto a proroga (Cass., 15 ottobre 1986, n. 6035, Parti Stocco c. Prota, Riv. Mass., 1986) e che, pertanto la necessità idonea, ai sensi del n. 1 dell'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, a consentire al locatore di recedere dal contratto di locazione (di immobile ad uso abitativo) per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, sebbene non implichi i requisiti di urgenza ed improrogabilità, occorrenti nel vigore dell'art. 4, della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve pur sempre corrispondere ad un bisogno effettivo e presente, come si desume dalla conservazione dell'ulteriore requisito della sopravvenienza della necessità alla costituzione del rapporto locatizio e, quindi, della dipendenza della necessità stessa da un evento estraneo o da una situazione che si aggiunge, costituendone il movente, alla dichiarata volontà di destinare l'immobile a proprio uso abitativo (Cass., 11 ottobre 1985, n. 4946, Parti Corbella c. Franco, Riv. Arch. locazioni, 1986, 74);

Ritenuto, ancora che in tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo non è sufficiente l'intenzione di dare allo stesso determinate destinazioni (a seguito della modifica apportata dall'art. 1-bis della legge n. 93/1979 che ha richiesto il requisito della necessità); tuttavia, stante la mancata reiterazione dei connotati dell'urgenza e della improrogabilità di essa, la necessità medesima va intesa in senso relativo e non assoluto, ossia come seria e non pretestuosa esigenza del locatore dettata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro; pertanto, ove abbia tali connotati, l'intenzione dell'emigrato di rientrare in patria integra, anche alla stregua dell'art. 61 della legge n. 392/1978, che considera tale situazione al fine della riduzione del termine dell'acquisto dell'immobile (per atto tra vivi), per l'inizio della facoltà di recesso, la necessità del locatore di disporre dell'immobile locato in Italia, quale che sia la ragione del rimpatrio (di ordine economico, di età, di salute o anche solo sentimentale), atteso il diritto sancito dall'art. 16 della Costituzione, di trasferire la propria residenza ove si ritenga opportuno (Cass., 15 ottobre 1986, n. 6042, Parti La Grasta c. De Simone, Riv. Mass., 1986);

Ritenuto, pertanto, che tutta la giurisprudenza innanzi richiamata induce a ritenere che il legislatore in tema ha voluto dare rilievo alla persistenza dello stato di necessità;

Osservato che tale rilievo non è dato nell'analoga ipotesi di cessazione della necessità che ebbe a determinare la pronuncia di rilascio e che tale fatto introduce una illegittima disparità di trattamento in situazioni analoghe;

Ritenuta la questione rilevante nel giudizio attuale e non manifestamente infondata;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge 21 febbraio 1989, n. 61, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui — consentendo a chi ha un titolo di rilascio di immobile basato sulla necessità (sia essa originaria o successivamente dichiarata ai sensi dell'art. 2 della citata legge) di ottenere priorità nell'esecuzione degli sfratti — non prevede analogo potere per il conduttore di far accertare che la necessità originariamente dichiarata è venuta a cessare;*

*Sospende il giudizio e l'esecuzione in corso;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torre Annunziata, addì 10 aprile 1989

*Il pretore: (firma illeggibile)*

501

Ordinanza emessa il 26 luglio 1989 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Schiuma Giuseppe ed altri contro il comune di Bologna ed altri.

**Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap) - Capacità contributiva desunta per classi di superficie utilizzata per le attività produttive e per ubicazione dei locali anziché dal reddito percepito - Identità di rilievo a parità di superficie anche per attività diverse - Diversità di imposizione per superfici e attività eguali ma esercitate in luoghi diversi - Duplicazione dell'imposizione tributaria su redditi già sottoposti all'Irpef o all'Irpeg - Eccessiva discrezionalità per i comuni nella scelta dell'aliquota, nonché nell'applicazione della maggiorazione del 15% in relazione all'ubicazione degli esercizi nelle c.d. zone speciali - Conseguente disparità di trattamento per situazioni analoghe e omogenee.**

(Legge 24 aprile 1989, n. 144, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tab. all.).

(Cost., artt. 3 e 53).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 26 luglio 1989 sul ricorso proposto da: dott. proc. Giuseppe Schiuma in proprio e quale procuratore e difensore dell'avv. Franco Balli, avv. Paolo Bonetti, avv. Maurizio Mimmi, avv. Gilberto Gualandi, avv. Benedetto Graziosi, avv. Andrea Legnani, avv. Piero Serra, avv. Gianantonio Massari, dott. proc. Cristina Balli, dott. proc. Paolo Campogrande, dott. proc. Alessandro Mei, dott. proc. Sandro Callegaro e dott. Gabriele Perdoni, nonché dei Commercialisti dott. Antonio Tierzi, dott. Paolo Castorina, rag. Giuseppe Chieffo e Studio professionale Associato dott. Antonello Montanari e dott. Antonella Cecchetti, rappresentati e difesi dall'avv. Schiuma ed elettivamente domiciliati a Bologna in via del Carro n. 4 presso lo studio dello stesso, contro il comune di Bologna, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati G.A. Ferrerio e F. Michetti ed elettivamente domiciliato a Bologna in piazza Nettuno n. 1, palazzo Re Enzo, presso l'ufficio legale del comune, con l'intervento di: Associazione sindacale avvocati e procuratori, Bologna; C.O.N.S.I.L.P. - Confederazione nazionale sindacati italiani liberi professionisti; Sidacato ragionieri professionisti di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati G. Gualandi e M.A. Alberti ed elettivamente domiciliati a Bologna in piazza S. Francesco n. 2, per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della giunta municipale n. 971 del 31 marzo 1989 (R.G. n. 16149/89) avente per oggetto «Determinazione per l'anno 1989 della misura dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni - Conferma della deliberazione proconsiliare n. 603 adottata il 28 febbraio 1989»; e della conseguente delibera del consiglio comunale di Bologna n. 1016 del 26 maggio 1989 di ratifica della precedente;

Visto il ricorso con i relativi allegati e la contestuale domanda di sospensiva;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato comune di Bologna;

Visti gli atti di intervento proposti dai soggetti suindicati;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

Udita nella camera di consiglio del 26 luglio 1989 la relazione del cons. Lucio Sinagra e uditi, altresì, gli avvocati Callegaro in sostituzione dell'avv. Schiuma per i ricorrenti, Ferrerio per il comune di Bologna e G. Gualandi per le parti-intervenute;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con ricorso a questo t.a.r., notificato al comune di Bologna il 21 luglio 1989 e depositato in segreteria il 22 luglio 1989 le persone indicate in premessa impugnano le deliberazioni comunali pure in premessa indicate e ne chiedono l'annullamento per:

- 1) violazione dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144;
- 2) violazione dell'art. 140 del testo unico comunale e provinciale r.d. 4 febbraio 1915, n. 148;
- 3) violazione dell'art. 2, secondo comma, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144;
- 4) violazione dell'art. 3 e 53 della Costituzione.

In sintesi, i ricorrenti deducono anzitutto, quale vizio di legittimità, il fatto che la delibera di determinazione dell'imposta sia stata adottata dalla giunta comunale, quando la legge ne affida la competenza al consiglio comunale; lamentano che la giunta abbia provveduto in via d'urgenza, in luogo del consiglio e con i poteri di questo, senza che ricorrerono le condizioni richieste per le iniziative deliberative della giunta dall'art. 140 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148; si dolgono inoltre del fatto che il comune di Bologna, dopo avere determinato nella misura massima l'ammontare del tributo (art. 2, primo comma, della legge istitutiva), abbia poi, sul livello massimo così stabilito, preteso di applicare la maggiorazione del 15 per cento prevista come facoltà dei comuni dal comma secondo del detto articolo di legge per le cosiddette zone speciali nel centro edificato.

Infine, quale ultimo motivo di impugnazione, i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'intero testo normativo della legge 24 aprile 1989, n. 144, istitutiva della I.c.i.a.p. (Imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni ed imprese), in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

In particolare sostengono anzitutto i ricorrenti che le norme della legge tributaria in commento violerebbero ambedue le norme costituzionali — delle quali la seconda costituirebbe proiezione del principio espresso dalla prima, nella materia tributaria — laddove, diversificando fra situazioni fra di loro omogenee, in funzione di un prelievo fiscale, introdurrebbero una disparità di trattamento non ancorata a manifestazioni di diversa capacità contributiva.

Ancora sostengono che la disciplina legislativa dell'imposta, introdotta con la legge n. 144/1989, porterebbe ad una possibile, differente determinazione della misura dell'imposta, da parte di comuni diversi.

Nessun argomento razionale può giustificare la diversificazione, operata dalla legge, del prelievo fiscale a seconda dell'appartenenza dell'attività considerata ad una o ad altra categoria e nemmeno si giustifica, sul piano della razionalità e della logica giuridica, la distinzione a quel fine prevista all'interno di ciascuna categoria di soggetti obbligati.

E non si comprende come possa essere manifestazione di capacità contributiva un dato astratto ed oggettivo, quale la classe di superficie utilizzata.

Richiamato l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale capacità contributiva è l'idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta, rilevata dal presupposto al quale la prestazione è collegata, con la necessità di un effettivo collegamento fra l'indice di capacità contributiva e l'obbligazione tributaria, i ricorrenti concludono, escludendo che la legge istitutiva dell'imposta in questione fornisca indici sicuri, idonei a differenziare razionalmente le varie situazioni soggettive.

I ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti comunali impugnati assumendo che dall'esecuzione di essi deriverebbero loro pregiudizi gravi e irreparabili.

Si è costituito in causa l'intimato comune di Bologna, il quale contesta la fondatezza giuridica dei dedotti motivi di impugnazione e reputa insussistente la denunciata violazione delle norme costituzionali da parte della legge istitutiva dell'imposta; pregiudizialmente eccependo la intempestività del proposto ricorso giurisdizionale.

Hanno proposto domanda di intervento *ad adiuvandum* l'associazione sindacale degli avvocati e procuratori di Bologna; il Sindacato ragionieri professionisti di Bologna; la Confederazione nazionale sindacati italiani liberi professionisti di Bologna, i quali chiedono l'accoglimento del ricorso e anch'essi formulano questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva della «I.c.i.a.p.» in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

In particolare sostenendo che la legge, per il fine di risanare la finanza locale, chiama a contribuire le spese pubbliche solo alcune categorie di soggetti e non altre; che la legge pone una evidente disparità di trattamento, diversificando fra situazioni similari, con criteri che non appaiono collegati con i propri indici di diversa capacità contributiva; che essa legge penalizza ingiustamente, e ingiustificatamente, la categoria dei liberi professionisti in relazione, ad esempio, agli imprenditori agricoli ed alle imprese industriali. Anche in relazione con il criterio di progressività della imposizione, di cui all'art. 53, secondo comma, della Costituzione, gli intervenienti osservano come non sia dato comprendere per quale ragione all'interno di ogni categoria di soggetti obbligati debbasi operare una differenziazione in base agli spazi occupati.

In ogni caso, la legge conterrebbe una duplicazione della imposta sui redditi (Irpef e Irpeg), indebita anche perché posta a carico soltanto di alcune categorie di contribuenti.

Nella camera di consiglio odierna questo tribunale amministrativo provvede sulla domanda di sospensione dell'esecuzione delle impugnate deliberazioni del comune di Bologna, con apposita ordinanza. Contestualmente decide di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge applicabili nella fattispecie, precisate nella motivazione del presente provvedimento, in relazione ai precetti di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, riconoscendo nella rilevanza ai fini della decisione del proposto ricorso giurisdizionale e la non manifesta infondatezza, per i motivi che vengono esposti nella

## MOTIVAZIONE IN DIRITTO

Il collegio ravvisa opportuna una visione unitaria delle norme della legge istitutiva dell'imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni ed imprese, che poi sono contenute negli artt. da 1 a 6 della legge stessa: e così una trattazione unitaria di quelli che, ad avviso di questo giudice amministrativo, appaiono i profili di illegittimità costituzionale di quelle disposizioni di legge.

Il tribunale ritiene, preliminarmente, di riferirsi alla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale. L'atto legislativo infatti al quale occorre, in ogni caso, aver riguardo, e perciò anche in questa sede, è soltanto la legge di conversione di un decreto-legge, infatti, che contenga o meno emendamenti, è una vera e propria novazione legislativa soggettiva del decreto-legge e delle disposizioni in esso contenute. Essa è una legge, oltretutto formale anche una legge in senso materiale.

Il potere legislativo appartiene alle Camere parlamentari e non a caso l'art. 77 della Costituzione qualifica, all'inizio delle sue formulazioni, comunque «provvisori» i provvedimenti che il Governo in determinate situazioni di necessità e di urgenza, è autorizzato ad emanare con forza di legge. Il decreto-legge, dopo la legge di conversione, non ha più esistenza né rilevanza autonoma.

D'altra, parte, ove la Corte costituzionale dovesse accogliere la eccezione di incostituzionalità delle norme della legge di conversione, ne conseguirebbe automaticamente la definitiva inefficacia, fin dall'origine, del decreto-legge. Da qui anche, la non necessità, in sede di impugnativa costituzionale, di riferirsi anche al decreto-legge, nonostante qualche isolata, ancorché autorevole, voce dottrinarie difforme.

Il tribunale adesso, nei limiti segnati dalla legge alla sua valutazione ed al suo sindacato, segnerà e illustrerà quali appaiono gli aspetti di illegittimità costituzionale della legge 24 aprile 1989, n. 144, più precisamente delle norme di cui agli artt. da 1 a 6 della legge stessa, che poi, nel corpo della legge, è con la tabella alla legge stessa allegata, esauriscono il dettato normativo sulla imposta comunale in questione.

Dette norme di legge effettivamente contrastano con il principio enunciato nell'art. 53, primo comma, della Costituzione, per il quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»; esse appaiono altresì violare l'art. 3, primo comma, della Costituzione, del cui principio di eguaglianza giuridica la regola posta dall'art. 53 costituisce, nel suo aspetto fondamentale, una peculiare, ulteriore espressione nella materia tributaria.

Fondamentalmente, le norme della legge in questione, che appaiono costituzionalmente illegittime, sono quelle contenute negli artt. 1, intitolato «Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta» e 2, intitolato «Determinazione della misura dell'imposta».

Ma riesce evidente che la sospettata illegittimità costituzionale non può non concernere, in una necessaria visione d'insieme, anche le disposizioni di legge sui vari momenti e sulle varie, previste operazioni del procedimento tributario, e così precisamente gli artt. 3 «Denuncia e versamento dell'imposta»; 4 «Liquidazioni ed accertamenti in rettificata o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso»; 5 «Sanzioni ed interessi per l'imposta» e 6 «Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie», in una parola tutto il titolo primo della legge 24 aprile 1989, n. 144, intitolato «Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta», e, in particolare, l'intero testo normativo cioè della imposta con quella legge istituita, compresa, ovviamente, la «tabella delle aliquote relative all'imposta ed alla sua applicazione per l'esercizio di imprese e di arti e professioni», allegata alla legge e di essa facente parte, formalmente e sostanzialmente.

La capacità contributiva, come idoneità soggettiva a sopportare ed a corrispondere la prestazione patrimoniale imposta dalla legge, va posta in relazione con il presupposto della imposizione, la specifica situazione soggettiva cioè individuata e presa in considerazione dalla norma tributaria ed è da quel presupposto rivelata, nel senso che debba sussistere ed evidenziarsi un nesso effettivo e reale, un effettivo e coincidente indice rivelatore fra il presupposto medesimo e la sfera economica del soggetto obbligato, anche per determinare la quantità del tributo che si può richiedere a ciascun debitore d'imposta.

Quando si parla di presupposto, va in altri termini osservata, non la concreta capacità del soggetto considerato, ma la relazione osservabile fra la situazione economica dell'obbligato d'imposta e la situazione (atto, fatto, rapporto, qualità della persona), quale descritta dalla norma di legge e perciò gli elementi di sussumibilità della prima nell'ambito di applicazione della seconda.

Se, pertanto, questa effettività manchi, se manchi la effettiva possibilità di sussumere nel presupposto quale descritto dalla normativa tributaria la posizione e la capacità economica del soggetto d'imposta, in tal caso non emerge e non si individua, anche sul piano della logica giuridica e della ragionevolezza, una autentica idoneità dell'obbligo alla prestazione tributaria e perciò alla sua soggezione alla relativa imposizione; in definitiva non si delinea e non emerge, nella sua essenza, quella capacità contributiva, alla cui effettiva presenza soltanto, la Costituzione si richiama per la legalità dell'imposizione e alla cui presenza e specifico rintracciamento la norma costituzionale riallaccia la previsione ed il sorgere di una obbligazione tributaria.

La capacità contributiva, vista non come mera capacità economica e cioè non come produzione di un qualsiasi reddito del soggetto obbligato, ma come peculiare ed individuata disponibilità di mezzi economici per far fronte alla prestazione fiscale, costituisce quindi un indefettibile presupposto di legittimità della imposizione tributaria; e, soltanto se essa sia presente, cioè risulti dalla norma di legge nei sensi sopra illustrati, solo in tal caso può valere anche come parametro di commisurazione e di determinazione del prelievo fiscale.

In relazione a questo secondo aspetto ed effetto della capacità contributiva, va sottolineata altresì la necessità, sul piano della discriminazione costituzionale, di una disciplina normativa che regoli e preveda in modo uniforme, quanto alla determinazione del tributo, situazioni fra loro identiche o simili o che tali possano o debbano logicamente presumersi o intendersi e che, alla stessa maniera e con i medesimi strumenti di osservazione, regoli in modo difforme situazioni giuridiche (presupposti) differenti; in altri termini non allontanandosi dall'esigenza di regolare e graduare in modo uniforme o difforme le prestazioni tributarie, secondo che vengano prese in considerazione, nella realtà della norma impositiva, identiche o diverse capacità contributive, cioè identiche o diverse idoneità alla prevista prestazione tributaria.

Ciò premesso, quale interpretazione da assegnare secondo questo giudice amministrativo alla norma dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo quello che è stato il punto di arrivo della giurisprudenza della Corte sulla nozione e sui vari aspetti della capacità contributiva, va rilevato che il pretendere di riferire un esercizio di professione, arte od impresa ed il reddito derivante da tali attività produttive, a parametri e ad indici di rilevazione, quali la superficie dei locali utilizzati per detto esercizio o delle aree attrezzate per lo svolgimento di esso; alla superficie dei locali (art. 1 della legge) ovvero alla ubicazione (art. 2) dello studio, della bottega, del negozio o dell'impresa, è assolutamente illogico, arbitrario, iniquo e incostituzionale, giacché tali indici e tali elementi, previsti ed indicati dalla legge, non sono affatto elementi rivelatori di un reddito e perciò della effettiva capacità contributiva del soggetto obbligato all'imposta.

Il reddito, e la sua entità, derivante dall'esercizio di una impresa, di un'arte o di una professione, non è certo manifestato — o quanto meno si tratta di manifestazioni del tutto insufficienti, assai scarsamente indicative e perciò assolutamente approssimative e rudimentali — dall'ampiezza dei locali utilizzati o dalla loro ubicazione in una piuttosto che in un'altra zona del territorio comunale.

Un parametro scelto, quindi, in modo illogico, immotivato ed irrazionale, poiché invero non è affatto detto che un negozio o uno studio professionale o un bar di maggiore superficie ritraggano, per ciò solo, maggiori introiti rispetto ad un negozio, studio professionale od altro esercizio pubblico di minori dimensioni.

Altri sono infatti i criteri da seguire, per logica, per diversificare i redditi e con essi i tributi e derivano da altri fattori, altri valori ai quali è possibile e ragionevole attribuire i giuridici quantitativi e qualitativi dell'imposta: abilitazione ed attività, competenza professionale del titolare e dei suoi collaboratori; organizzazione dell'attività o del servizio; tipo, soprattutto, dell'attività o del servizio esercitato, per vari motivi maggiormente richiesti o remunerato, ed altri ancora).

Un presupposto quindi, quello individuato e indicato dalla legge con la pretesa di vedervi o di desumerne il reddito, ovvero un reddito più o meno elevato, invece assolutamente non indicatore di una effettiva idoneità economica al pagamento dell'imposta, e perciò di una effettiva capacità contributiva e non idoneo ad una razionale e logica commisurazione del carico tributario, con evidente ingiustificato abbandono, altresì, di ogni principio di pari trattamento e di razionalità ed intrinseca giustizia ed equità. Pretendendosi di diversificare nella determinazione dei livelli minimo e massimo, fra situazioni fra di loro omogenee — o possibilmente omogenee — nello stesso settore di attività, sulla base di elementi estranei, quali la superficie dei locali utilizzati o la loro ubicazione, elementi con i quali la effettiva produzione di un reddito è assolutamente priva di ogni logico e razionale collegamento e dai quali certo non può desumersi né presumersi la produzione di un reddito e quindi la idoneità del soggetto obbligato a corrispondere la prestazione tributaria.

Ed ancora pretendendosi di diversificare la misura dell'imposizione tributaria fra le diverse categorie di soggetti obbligati, senza alcuna giustificazione del diverso trattamento tributario, fatto con gli ancora differenziati livelli minimo e massimo, se non quella, assolutamente illogica e irrazionale e del tutto inefficiente, della appartenenza ad una ovvero ad altra classe di superficie; poiché non è affatto detto che un soggetto appartenente ad una certa categoria sia più o meno abbiente rispetto al soggetto appartenente ad un diverso settore di attività produttiva, soltanto perché appartenente ad una o ad altra classe di superficie.

E nello stesso tempo e allo stesso modo, pretendendosi di disciplinare l'obbligazione di imposta in modo unitario e uniforme per soggetti appartenenti alla stessa categoria solo perché operanti nella stessa classe di superficie, quando non solo, come si è detto sopra, tale elemento non è assolutamente indicatore di una capacità contributiva e di una diversa capacità contributiva, ma altresì quando fra soggetti appartenenti alla indicata medesima categoria, che però esercitano attività fra di loro differenti e peculiari, possono darsi e si danno redditi in realtà ben differenti.

L'art. 2, primo comma, della legge infatti stabilisce che la misura dell'imposta è determinata dal comune nell'ambito dei livelli minimo e massimo indicati nella tabella allegata alla legge stessa e rispettando i rapporti fra le classi di superficie e tra i settori di attività. Secondo la formulazione della norma di legge quindi, vanno rispettati i rapporti fra le classi di superficie, fra di loro, e fra i settori di attività produttiva, fra di loro: ma, ad esaminare la tabella che è legge anch'essa, in ambedue le relazioni, la previsione normativa è sempre unitaria ed è una sola, una sola è la relazione da considerare e da tenersi presente ed uno solo il parametro normativo: quello della appartenenza dell'attività ad una o ad altra classe di superficie utilizzata. Variano i livelli minimo e massimo della misura del tributo, ma l'imposizione va in ogni caso messa in relazione con la superficie dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività. Una relazione che non è affatto idonea ad indicare la capacità contributiva.

La legge d'imposta, per essere conforme alla Costituzione e l'imposizione per essere legittima costituzionalmente, devono indicare, fra gli elementi essenziali dell'imposizione, la relazione del soggetto passivo dell'imposta con il presupposto oggettivo di questa, dalla legge stessa indicato: ora nella fattispecie, la relazione appare travisata, e perciò inesistente ed inesistente, perché la legge indica soltanto una relazione fra il soggetto obbligato e l'ampiezza (o anche l'ubicazione, art. 2) dei locali utilizzati per l'esercizio della sua attività, e non altra, pretendendo di ravvisarvi una relazione con il reddito da quell'esercizio ricavato, relazione che, invece, per le ragioni sopra dette, è solo immaginata ma oggettivamente non esiste.

È così poi consentendo, nella scelta fra il livello minimo e quello massimo, l'arbitrio dell'ente impositore. Ed altresì affidando la determinazione della misura dell'imposta alla prevedibile, differente scelta di livello da parte di comuni diversi, con la conseguente disparità di trattamento per situazioni analoghe ed omogenee, solo perché esistenti e operanti in comuni diversi del territorio nazionale, e così con la rimessione all'arbitrio di ciascun comune della determinazione della misura del tributo.

Come, per finire, si lascia all'arbitrio del comune, e all'arbitrio di ciascun singolo comune, fra quelli indicati nell'art. 2, la facoltà di applicare la maggiorazione del 15% sul livello determinato dell'imposta, in relazione ad un altro elemento, quello della ubicazione dell'esercizio nelle zone cosiddette speciali, che non ha alcuna rilevanza né consistenza, poiché il trovarsi un esercizio o uno studio professionale o una impresa o una bottega artigiana nel centro edificato, o meno, non ha — o può benissimo non avere — alcuna incidenza né attinenza con i suoi guadagni. Un elemento che con il reddito, e con un reddito più o meno elevato, non ha davvero nulla da spartire nella realtà delle cose della vita sociale ed economica. Mentre, non è vero e non è esatto che un esercizio o impresa o studio professionale posseda una maggiore potenzialità economica, solo perché situato nell'entro-cittadino o parte della città, poi, di intendere il sicuro concetto di «particolare importanza economica e centralità» di una zona cittadina, secondo la stessa relativa definizione della legge. Né si comprende esattamente che cosa la legge (art. 2, secondo comma) voglia dire, con la imprecisa e generica espressione «a più elevata immissione».

Un gioielliere con il negozio piccolo o periferico avrà un reddito sicuramente più consistente di quello ricavato da un artigiano o da un fabbro-ferraio con una superficie più ampia o collocata nel centro della città. E una officina di autoriparazioni, collocata in periferia in un punto strategicamente indovinato per il passaggio delle autovetture, potrà conseguire un guadagno maggiore di una analoga attività esercitata in una poco frequentata e poco visibile strada del centro edificato.

Una imposta quindi, per concludere, rudimentale e reativa, fondata su presupposti inidonei, illogici e irrazionali, che pretende di desumere il reddito del professionista, dell'imprenditore o dell'artigiano da indici, quali la classe di superficie utilizzata o la ubicazione dei locali, indici di osservazione invece non veritieri e falsanti e fuorvianti, per nulla significativi e rivelatori.

Ed a quel proposito va sottolineato un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della legge in esame, sempre in relazione con il principio enunciato dall'art. 53, primo comma, della Costituzione; quello della duplicazione dell'imposizione che essa realizza, con l'assoggettare ad un ulteriore prelievo fiscale quegli stessi redditi già sottoposti all'imposta sul reddito complessivo delle persone fisiche o giuridiche (Irppef e Irpeg), muovendo da altri indici (di cui si è detta la insufficienza e la inidoneità) o presupposti, colpendo così due volte lo stesso reddito e la stessa capacità contributiva, in favore di altro ente impositore.

Il reddito colpito dalla «Iciap» è quello stesso reddito che, come reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo, è assoggettato all'imposta sui redditi.

Il contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione è evidente.

Nessuna dichiarata esigenza di conferire autonomia impositiva ai comuni o di assicurare agli enti locali i necessari finanziamenti può mai giustificare il ricorso ad una legge chiaramente in contrasto con i principi e le norme costituzionali.

Il tribunale confida di avere adeguatamente esposto le ragioni per le quali dubita della legittimità costituzionale delle norme della legge 24 aprile 1989, n. 144, istitutiva dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni ed illustrato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di dette norme di legge — gli artt. da 1 a 6 della legge suddetta e l'allegata «Tabella» — in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Quanto alla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale per la definizione del presente giudizio amministrativo, soccorrono due ordini di considerazione: in primo luogo, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme di legge denunciate condurrebbe alla invalidità dei provvedimenti comunali impugnati con il ricorso giurisdizionale che di quelle norme di legge hanno fatto applicazione, ed al loro annullamento, con l'accoglimento del proposto ricorso giurisdizionale; in secondo luogo, con due dei dedotti motivi di impugnazione si denunciano violazioni dell'art. 2 della legge n. 144/1989 ed occorre che il tribunale sappia se la detta disposizione di legge è conforme o meno ai principi e alle norme costituzionali, avanti di darvi applicazione.

#### *P. Q. M.*

*Visti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione della causa;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 della legge 24 aprile 1989, n. 144, e della tabella allegata alla legge stessa, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Manda alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, nel loro domicilio di elezione, e al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*Manda alla segreteria della sezione di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

*Così deciso in Bologna dal tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna, sezione seconda, nella camera di consiglio del 26 luglio 1989.*

*Il presidente estensore: SINAORA*

89C1037

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◊ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via S. Spaventa, 18
- ◊ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 148  
Libreria dell'UNIVERSITA'  
di Lida Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◊ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◊ **MATERA**  
Cartolerie  
Eserc. edita MONTEAURURO NICOLA  
Via delle Barchesse, 69
- ◊ **POTENZA**  
Ed. Libr. PUGGI DORA ROSA  
Via Firenze

## CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**  
Libreria G. ANAURO  
Corso Mazzini, 69
- ◊ **CROTONA**  
Libreria DOMIUS  
Via Idrone Senio
- ◊ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◊ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giuseppe
- ◊ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita gener. Monopolo  
LUCIOLDO MUCCO  
Corso Umberto I, 144

## CAMPANIA

- ◊ **ANGI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goli, 4
- ◊ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Fappi, 47
- ◊ **BENEVENTO**  
Libreria MASONNE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Denis
- ◊ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◊ **FONDI (Frosinone)**  
Libreria MATTEA
- ◊ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCIOLLO  
Tramvia Nobili ang. via S. Matteo, 51
- ◊ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria EUC. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◊ **SALERNO**  
Libreria D'AJURIA  
Piazza di Giuseppe

## EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.  
Via Matteotti, 30/8
- ◊ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giuseppe, 1
- ◊ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54
- ◊ **MODENA MODERNA**  
Corso A. Diaz, 2/2
- ◊ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◊ **PARMA**  
Libreria FRACCAIONI  
Via al Duomo
- ◊ **PACENZA**  
Top DEL MANNO  
Via 9 Novembre, 169
- ◊ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◊ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido de Castello, 11/9
- ◊ **RUBEN (Forlì)**  
Libreria CANALI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◊ **MONFALCONE**  
Libreria MINERVA  
Corso XX Settembre
- ◊ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Venezia, 8/7  
Libreria TERGESTE s.r.l.  
Piazza della Borsa, 15
- ◊ **UDINE**  
Cartolerie - UNIVERSITAS -  
Via Fracchoso, 18  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◊ **APRILIA (Latina)**  
Ed. GATTAGLIA GIOORGIA  
Via Battoccioli
- ◊ **LATINA**  
Libreria LA FIORELLA  
Via dello Stato, 28/30
- ◊ **LAVINIO (Rome)**  
Scuola di CIAMFANELLI A. & C.  
Piazza del Genesio, 7
- ◊ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◊ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59
- ◊ **LIBRERIA DEI CONGRESSI**  
Viale Cirilli del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA del Convitto Pretura Roma  
Piazzale Clodio
- ◊ **DIRA BRUNO E ROMANO SUGELIA**  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◊ **CARLIBRERIA ONORATI AUGUSTO**  
Via Raffaele Garibaldi, 33
- ◊ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MUCCO UMBERTO  
Via E. Zichoni, 29
- ◊ **TWOOLI (Roma)**  
Cartolerie MANNELLI  
Rovaris Sabotini  
Viale Manneli, 10
- ◊ **TUSCANARA (Verona)**  
Cartolerie MANCINI DULIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◊ **VERBANO**  
Libreria BENEDETTI  
Piazza Ugo Finabazari

## LIGURIA

- ◊ **IMPERIA (Milano)**  
Libreria OLIGHI  
Via Amendola, 25
- ◊ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◊ **ARESE (Milano)**  
Cartolerie ZANMARCO DOMENICINI  
Via Veltro, 23
- ◊ **LIBRERIA LORENZELLI**  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◊ **BRESCIA**  
Libreria QUERINARIA  
Via Trento, 13
- ◊ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Carlini, 14
- ◊ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
c/o M. G. Palenchi e D. Ederi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◊ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◊ **VERONA**  
Libreria ALESSO  
Via dei Ceini, 14

## MARCHE

- ◊ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavotti, 4/5

- ◊ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- ◊ **BOLOGNA**  
Libreria PIPPOSI  
Corso Mazzini, 168
- ◊ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Anonima, 1
- ◊ **LIBRERIA TOMASSETTI**  
Libreria della Repubblica, 11
- ◊ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◊ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI EM.  
Via Montepul Bologna, 67
- ◊ **ISERNA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◊ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 72
- ◊ **LIBRERIA BOFFI**  
Via 99 Martiri, 31
- ◊ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **BIELLA (Verona)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Viale Italia, 6
- ◊ **CURIE**  
Casa Editrice ICAP  
Via Garibaldi, 10
- ◊ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Isona di Piner, 20

## PUGLIA

- ◊ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLY CARI di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◊ **BARI**  
Libreria ATENEA  
Via M. di Montione, 88
- ◊ **LIBRERIA FRANCO MILELLA**  
Viale della Repubblica, 18/B
- ◊ **LIBRERIA LATENZA e LAVOGA**  
Via Cricchio, 16
- ◊ **BRESCIA**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◊ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Piazza Via Denis, 21
- ◊ **LIBRERIA MILELLA**  
Via Palmiroi, 30
- ◊ **MANFREDONNA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivista di giornali  
Corso Manfredi, 128
- ◊ **TARRANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 22

## SARDEGNA

- ◊ **ALGERO (Sassari)**  
Libreria LORRANO  
Corso Sassari, 65
- ◊ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 20/32
- ◊ **NUORO**  
Libreria Centro didattico HOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◊ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 7
- ◊ **BARBASTI**  
LIBRERIE SARGHE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◊ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calicrudeo, 14/16
- ◊ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 38

- ◊ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
- ◊ **LIBRERIA GARGIULO**  
Via F. Pico, 36/38
- ◊ **LIBRERIA LA PAGLIA**  
Via Eina, 393/395
- ◊ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◊ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolerie NALOTTO ANTONINO  
Via Roma, 69
- ◊ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavotti, 47
- ◊ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74
- ◊ **LIBRERIA FLACCOVIO LICAF**  
Piazza Don Bosco, 3
- ◊ **LIBRERIA FLACCOVIO S.F.**  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◊ **BRACCA**  
LIBRERIA CASA DEL LIBRO  
Via S. Maria, 22
- ◊ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◊ **ARZUFFO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Roma, 42
- ◊ **ROBBIATO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◊ **LIVORNO**  
Edicole BELFORTE  
Via Grandi, 91
- ◊ **LICCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolo, 45/47
- ◊ **LIBRERIA PICTI SESTANTE**  
Via Garibaldi, 3
- ◊ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via de' Mili, 13
- ◊ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macchi, 37
- ◊ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◊ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◊ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◊ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUINA  
Via Gramsci, 41/43
- ◊ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 65
- ◊ **TERRI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 20

## VALLE D'AOSTA

- ◊ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiller, 34

## VENETO

- ◊ **ADRIANO**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavotti, 17
- ◊ **ROVERETO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Caimaggione, 31
- ◊ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calla Goldoni 45/1
- ◊ **VERONA**  
Libreria GHELI e BARBATO  
Via Mazzini, 21
- ◊ **LIBRERIA GERARDICA**  
Via della Costa, 5
- ◊ **CALTANISSETTA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  - BARI, Libreria Lettera S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirella (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovo SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.600
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzo di vendita	Rita	Esaro
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	6.000	
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000	
Spese per imballaggio e spedizioni raccomandata	L. 4.000	9.000	

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate errate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082148/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.

